

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
2000/C 56 E/01	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) [COM(1999) 570 def. — 1999/0231(CNS)] ⁽¹⁾	1
2000/C 56 E/02	Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca supplementare che sarà attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica [COM(1999) 578 def. — 1999/0232(CNS)]	4
2000/C 56 E/03	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2894/94 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo [COM(1999) 561 def. — 1999/0223(AVC)] ⁽¹⁾	6
2000/C 56 E/04	Proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [COM(1999) 552 def. — 1999/0222(CNS)] ⁽¹⁾	7
2000/C 56 E/05	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 [COM(1999) 550 def. — 1999/0228(CNS)]	9

IT

Prezzo: 19,50
ECU

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

	Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002	10
2000/C 56 E/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre [COM(1999) 576 def. — 1999/0236(CNS)]	17
2000/C 56 E/07	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [COM(1999) 576 def. — 1999/0237(CNS)]	19
2000/C 56 E/08	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) — Recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE [COM(1999) 560 def. — 97/0370(COD)] ⁽¹⁾	24
2000/C 56 E/09	Proposta di decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese autorizzate dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca [COM(1999) 551 def. — 1999/0224(CNS)] ⁽¹⁾	29
2000/C 56 E/10	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [COM(1999) 125 def. — 1999/0067(COD)] ⁽¹⁾	34
2000/C 56 E/11	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera [COM(1999) 125 def. — 1999/0068(COD)] ⁽¹⁾	40
2000/C 56 E/12	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nel quadro di una strategia di preadesione per Cipro e Malta [COM(1999) 535 def. — 1999/0199(CNS)]	56
2000/C 56 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio (CE) riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda [COM(1999) 549 def. — 1999/0221(CNS)]	60
2000/C 56 E/14	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio — Anno europeo delle lingue 2001 [COM(1999) 485 def. — 1999/0208(COD)]	62
2000/C 56 E/15	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo [COM(1999) 598 def. — 1999/0240(CNS)]	66
2000/C 56 E/16	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano [COM(1999) 557 def. — 1999/0233(COD)] ⁽¹⁾	68

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

(2000/C 56 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 570 def. — 1999/0231(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) la Comunità europea è parte contraente della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata «Convenzione NAFO»⁽¹⁾;
- (2) la Convenzione NAFO stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche mediante, tra l'altro, l'istituzione di un'organizzazione internazionale nota come l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata «NAFO», e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di attuazione per le risorse ittiche presenti nella zona di regolamentazione NAFO, che diventano vincolanti per le parti contraenti;
- (3) la pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della NAFO in modo da evitare di doversi conformare alle misure di conservazione e di attuazione adottate dalla NAFO resta uno dei fattori che pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata;
- (4) la NAFO ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di attuazione, affinché si assumano le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera;
- (5) durante la 19a riunione annuale svoltasi nel settembre 1997, la NAFO ha deciso di adottare un programma inteso

a promuovere il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO venga compromessa dai pescherecci delle parti non contraenti;

- (6) tale programma prevede, tra l'altro, l'ispezione obbligatoria dei pescherecci di parti non contraenti, quando questi ultimi si trovano per propria volontà nei porti delle parti contraenti e, per quanto riguarda la pesca di più specie nella zona di regolamentazione NAFO, il divieto di procedere a sbarchi e trasbordi se nel corso di detta ispezione si constata che le catture sono state effettuate contravvenendo alle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO e ad altre misure collaterali adottate dalle parti contraenti;
- (7) nel corso della 20a riunione annuale della NAFO svoltasi nel settembre 1998, alcune disposizioni del programma sono state precisate per quanto concerne i trasbordi in mare e i relativi avvistamenti;
- (8) nel corso delle 21a riunione annuale della NAFO, svoltasi nel settembre 1999, sono state apportate ulteriori precisazioni per quanto concerne i pescherecci privi di nazionalità;
- (9) a norma del trattato CE, l'autorità sulle acque interne e sui porti è esercitata dagli Stati membri; tuttavia, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati nello svolgimento di attività alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO, è necessario adottare misure aggiuntive uniformi a livello comunitario, a complemento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93⁽²⁾ e garantire che le operazioni di tali pescherecci nei porti della Comunità non compromettano l'efficacia delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO;

⁽¹⁾ GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «attività alieutiche»: pesca, operazioni di trasformazione del pesce, trasbordo di pesce o di prodotti ittici e ogni altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
- b) «zona di regolamentazione NAFO»: la zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NAFO;
- c) «peschereccio di parte non contraente»: un peschereccio che è stato avvistato e segnalato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO e
 - i) che batte la bandiera di uno Stato il quale non è parte contraente della Convenzione NAFO; oppure
 - ii) per il quale esistono fondati sospetti che sia privo di nazionalità.

Articolo 2

Dopo aver ricevuto una relazione di avvistamento di un peschereccio di parte non contraente da parte di un ispettore della Comunità assegnato al programma NAFO di ispezione e sorveglianza internazionali, la Commissione trasmette immediatamente tale informazione al segretariato della NAFO e, ove possibile, al peschereccio della parte non contraente, informandolo che l'informazione sarà trasmessa a tutte le parti contraenti della Convenzione NAFO e al rispettivo Stato di bandiera.

Articolo 3

La Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri di ciascuna relazione di avvistamento ricevuta conformemente all'articolo 2 o notificata dal segretariato della NAFO o da un'altra parte contraente.

Articolo 4

Ai pescherecci della Comunità è vietato accettare trasbordi di pesce da un peschereccio di un parte non contraente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti che entrano in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 siano ispezionati dalle autorità competenti. I pescherecci non possono effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione sia stata ultimata.

2. Se, una volta ultimata l'ispezione, le autorità competenti riscontrano che il peschereccio di una parte non contraente ha a bordo specie contemplate dagli allegati I e II, lo Stato membro interessato vieta qualsiasi sbarco e/o trasbordo.

3. Tale divieto non si applica tuttavia qualora il capitano del peschereccio ispezionato o il suo rappresentante dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che:

- le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO, o
- le specie detenute a bordo e contemplate dall'allegato II sono state catturate conformemente alle misure di conservazione e di attuazione fissate dalla NAFO.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati di ciascuna ispezione effettuata e, se del caso, i divieti di sbarco e/o di trasbordo imposti a seguito di tale ispezione. Queste informazioni comprendono, tra l'altro, il nome del peschereccio della parte non contraente ispezionato e il suo Stato di bandiera, la data e il porto dell'ispezione, i motivi di un successivo divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, qualora tale divieto non sia intervenuto, gli elementi di prova presentati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3.

2. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato della NAFO e, non appena possibile, allo Stato di bandiera del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE REGOLAMENTATE

Denominazione comune	Denominazione scientifica
1. Merluzzo bianco.....	(<i>Gadus morhua</i>)
2. Scorfani.....	(<i>Sebastes sp.</i>)
3. Passera canadese.....	(<i>Hippoglossoides platessoides</i>)
4. Limanda.....	(<i>Limanda ferruginea</i>)
5. Passera lingua di cane.....	(<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>)
6. Capelin.....	(<i>Mallotus villosus</i>)
7. Ippoglosso nero.....	(<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
8. Totano (Illex).....	(<i>Illex illecebrosus</i>)
9. Gamberetti rosa.....	(<i>Pandalus sp.</i>)

ALLEGATO II

ELENCO DI SPECIE NON REGOLAMENTATE

Denominazione comune	Denominazione scientifica
1. Eglefino.....	(<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
2. Nasello atlantico.....	(<i>Merluccius bilinearis</i>)
3. Musdea atlantica.....	(<i>Urophycis chuss</i>)
4. Merluzzo carbonaro.....	(<i>Pollachius virens</i>)
5. Granatiere.....	(<i>Macrourus rupestris</i>)
6. Aringa.....	(<i>Clupea harengus</i>)
7. Sgombro.....	(<i>Scomber scombrus</i>)
8. Fieto americano.....	(<i>Peprilus triacanthus</i>)
9. Falsa aringa atlantica.....	(<i>Alosa pseudoharengus</i>)
10. Argentina.....	(<i>Argentina silus</i>)
11. Calamaro (Loligo).....	(<i>Loligo pealei</i>)
12. Bavose lupe (NS).....	(<i>Anarchichas sp.</i>)
13. Razze (NS).....	(<i>Raja sp.</i>)

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca supplementare che sarà attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

(2000/C 56 E/02)

COM(1999) 578 def. — 1999/0232(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica, in particolare l'articolo 7,

Articolo 1

Il programma supplementare sul funzionamento dello HFR, qui di seguito designato «il programma», i cui obiettivi figurano nell'allegato I, è pertanto adottato per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 2

I contributi finanziari ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono di circa 38,97 milioni di euro. La ripartizione di questo importo è indicata all'allegato II e comprende il contributo alla futura disattivazione del reattore.

considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo della medicina nucleare nell'Unione europea contribuisce all'obiettivo di garantire la protezione della salute umana, obiettivo che l'Unione si è prefisso, e che richiede un maggiore uso di reattori per la sperimentazione a scopi medici;

Articolo 3

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma tramite il suo Centro comune di ricerca. Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca sarà tenuto informato sull'attuazione del programma.

(2) Nel quadro della politica comune concernente il campo della scienza e della tecnologia, il programma supplementare di ricerca comprendente il reattore ad alto flusso (HFR) è uno dei principali mezzi a disposizione del Quinto programma quadro di RSTD dell'EURATOM per contribuire a sostenere e testare la diagnostica medica e le metodologie terapeutiche, sviluppare le scienze dei materiali e risolvere problemi nel campo dell'energia nucleare;

Articolo 4

La Commissione presenta ogni anno, prima del 15 aprile, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente decisione.

(3) I contributi finanziari a questo programma supplementare proverranno direttamente dai Paesi Bassi, dalla Germania e dalla Francia;

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Oltre a questi contributi, lo HFR riceverà fondi da contratti con parti terze e dalla sua partecipazione ai programmi comunitari su base competitiva,

*ALLEGATO I***OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI**

Il programma ha le seguenti finalità principali:

1. Il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso (HFR) di Petten; questa attività comporta il funzionamento normale dell'impianto per più di 250 giorni l'anno, la gestione del ciclo del combustibile nell'ambito di controlli di sicurezza e di qualità.
2. L'uso razionale di questo reattore sarà sviluppato in un'ampia gamma di discipline: i principali temi di ricerca e sviluppo che comportano l'uso dello HFR sono illustrati dagli esempi seguenti: studio dei materiali, sostegno dei lavori di R&S per la sicurezza del ciclo del combustibile nucleare, possibilità di sviluppare combustibile nucleare concernente l'impiego di plutonio di tipo militare, sviluppo di isotopi medici per rispondere agli interrogativi della ricerca medica, prova di tecniche terapeutiche in medicina.

*ALLEGATO II***RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi a questo programma supplementare proverranno dai Paesi Bassi, dalla Germania e dalla Francia.

La ripartizione di questi contributi è la seguente:

- Paesi Bassi: 34 milioni di EUR
 - Germania: 3,77 milioni di EUR
 - Francia: 1,20 milioni di EUR
 - Totale: 38,97 milioni di EUR
-

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2894/94 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(2000/C 56 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 561 def. — 1999/0223(AVC)

(Presentata dalla Commissione l'8 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

«la Commissione adotta la posizione comunitaria per quanto riguarda le decisioni del comitato misto SEE che

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310,

a) estendono semplicemente atti legislativi comunitari allo Spazio economico europeo, fatte salve le necessarie modifiche tecniche;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

b) estendono programmi comunitari allo Spazio economico europeo, purché l'atto che istituisce il programma stabilisca che esso è aperto alla partecipazione degli Stati SEE-EFTA, che tale partecipazione è conforme alle condizioni stabilite nella parte VI e che la partecipazione finanziaria è conforme all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo SEE».

considerando che gli atti legislativi comunitari relativi ai programmi comunitari dovrebbero entrare in vigore nello Spazio economico europeo il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore nella Comunità; considerando che a tal fine è opportuno consentire alla Commissione di estendere tali programmi allo Spazio economico europeo e modificare pertanto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾,

Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2894/94 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

Proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(2000/C 56 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 552 def. — 1999/0222(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 4 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 ⁽¹⁾, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive;
- (2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso; dette regole sono basate su un parere scientifico; tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999;
- (3) La Comunità è membro dell'ICCAT; è pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca del tonno rosso;
- (4) I regolamenti (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994 ⁽²⁾, e (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998 ⁽³⁾, stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'oceano Atlantico e dell'oceano Indiano; il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo; i precitati regolamenti devono quindi essere modificati,

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98 del Consiglio (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio (GU L 38 del 12.2.1999, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio è modificato come segue:

1. All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

— dal 1° al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;

— dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico;

Gli Stati membri provvedono a che i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio siano soggetti alle precitate disposizioni.

Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca».

2. Il testo che segue sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 1626/94:

«Specie	Taglie minime
Thunnus thynnus	70 cm o 6,4 kg ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Tuttavia il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15 % calcolata in unità».

Articolo 2

Il testo che segue sostituisce la voce corrispondente dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio:

«Specie	Taglia minima
Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) ⁽¹⁾	6,4 kg o 70 cm

⁽¹⁾ Tuttavia il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15 % calcolata in unità».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002

(2000/C 56 E/05)

COM(1999) 550 def. — 1999/0228(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo;
- (2) In seguito a tali negoziati, il 31 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002;
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo;
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionali nell'ambito dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica

democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18
- tonniere con lenza a canna: Francia 7
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5.

Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002*Articolo 1*

A decorrere dal 1° giugno 1999 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 36 navi,
- tonniere con lenza a canna: 7 navi,
- pescherecci con palangari di superficie: 33 navi

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata ad un importo annuo di 318 750 euro, da versare rispettivamente entro il 31 ottobre 1999 per la prima rata, entro il 31 maggio 2000 per la seconda ed entro il 31 maggio 2001 per la terza.

2. Tale importo copre 8 500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se la media annuale delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo supera tale quantitativo, l'importo della compensazione finanziaria è maggiorato di 50 euro per tonnellata supplementare.

3. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata a favore della Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per la durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, per un importo di 956 250 euro, ripartito come segue:

1. programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 286 875 euro;
2. potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 286 875 euro;

3. sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 114 750 euro;

4. borse di studio e corsi di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca; contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 191 250 euro;

5. sostegno alla pesca artigianale: 76 500 euro.

Tali azioni sono decise di comune accordo tra le autorità competenti di São Tomé e Príncipe e la Commissione europea.

Gli importi suddetti sono versati sui conti bancari indicati dal governo di São Tomé e Príncipe.

Il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla delegazione della Commissione europea a São Tomé e Príncipe una relazione annuale sull'esecuzione di dette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al Ministero della pesca ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1999.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

Le autorità competenti della Comunità sottopongono al ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio,
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso al punto 5.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

2. Validità e pagamento delle licenze

Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 euro per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe, di una somma forfettaria di 3 750 euro l'anno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione, di 625 euro l'anno per le tonniere con lenze a canna, di 1 375 euro l'anno per i pescherecci con palangari di superficie di oltre 150 tsl e di 1 000 euro l'anno per i pescherecci con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tsl; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,
- 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,
- 40 tonnellate annue per i pescherecci con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tsl,
- 55 tonnellate annue per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl.

3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE São Tomé e Príncipe».

I giornali di bordo di cui al presente paragrafo sono trasmessi al ministero dell'agricoltura e della pesca entro un termine di 15 giorni lavorativi dal loro arrivo in un porto.

Copie di tali documenti sono inviate agli istituti scientifici di cui al paragrafo 7, terzo comma, e alla delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura per peschereccio comunitario e delle altre informazioni da esso detenute.

Tale computo è notificato alla Commissione entro il 31 marzo per l'anno precedente e la Commissione lo trasmette entro il 15 aprile contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Gli armatori, qualora contestino il computo presentato da São Tomé e Príncipe, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo della cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e concertarsi quindi con le autorità di São Tomé e Príncipe per effettuare il computo definitivo entro il 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato da São Tomé e Príncipe è considerato definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo relativo alla propria flotta.

Gli eventuali pagamenti supplementari rispetto all'anticipo sono effettuati dagli armatori presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe entro il 31 maggio dello stesso anno.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

4. Ispezione e controllo

Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

5. Osservatori

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, a cui viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;
- procede ad operazioni di campionatura biologica nel quadro di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe. L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 euro per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

6. Zona di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

7. Entrata nella zona e uscita dalla stessa

I pescherecci notificano almeno 24 ore prima alla radiostazione costiera e al ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

Il numero del fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

8. Catture accessorie

Le tonniere con reti a circuizione cercano di mettere a disposizione delle autorità di São Tomé e Príncipe le loro eventuali catture accessorie, ai prezzi stabiliti di comune accordo.

9. Imbarco di marinai

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione. Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

Qualora i suddetti marinai non siano imbarcati, gli armatori sono tenuti a versare al ministero della pesca un importo forfettario equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della pesca.

10. Norme

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

11. Utilizzazione di servizi

I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

12. Procedura in caso di fermo

a) Trasmissione delle informazioni

Entro 48 ore, il ministero della pesca informa la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere risolta:

- mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe;
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure
 - una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.
-

Appendice 1

REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA N. ...

Nome del richiedente:

Nome e indirizzo dell'armatore della nave:

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante a São Tomé e Príncipe:

.....

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Segnale di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Capacità delle stive:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie ittiche interessate:

Periodo di validità richiesto:

«Certifico che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Dichiaro di conoscere, di approvare e di impegnarmi a rispettare e a far rispettare la legislazione in materia di pesca marittima della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, nonché la legislazione internazionale applicabile».

Data

Il richiedente

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre

(2000/C 56 E/06)

COM(1999) 576 def. — 1999/0236(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) La politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato.
- (2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, il settore in questione ha subito profondi mutamenti; alla coltivazione tradizionale del lino, destinata soprattutto alla produzione di fibre lunghe per uso tessile, si è aggiunta una coltivazione di lino, a costi minori, finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre corte.
- (3) Nel caso del lino a fibre corte e della canapa, l'importo dell'aiuto per ettaro, molto elevato rispetto ai costi di produzione o al valore del prodotto, ha in qualche modo incoraggiato la nascita di colture a fini di speculazione; le superfici coltivate a lino a fibre corte ed a canapa sono aumentate, senza che si sia verificato un analogo aumento della produzione o della domanda reale del mercato per tali prodotti; le misure adottate per evitare tale anomalia non hanno avuto i risultati auspicati, ma hanno ulteriormente complicato la normativa applicabile nel settore in questione.
- (4) Per risolvere i problemi sorti nel mercato del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, occorre prevedere che l'aiuto concesso agli agricoltori interessati sia di livello analogo a quello delle colture concorrenti; a tal fine, nonché per semplificare la normativa applicabile, occorre inserire tali settori nel regime di sostegno a favore dei coltiva-

tori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999⁽²⁾; d'altra parte il regolamento (CE) n. . ./. . . del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre⁽³⁾, prevede un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa, se giustificato al fine di mantenere l'attività economica.

- (5) Per procurare un passaggio armonioso al livello di sostegno previsto per i cereali e per risolvere anche le attuali difficoltà legate all'esistenza di regimi di aiuto diversi per le varietà di lino tessile e lino da olio, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre allo stesso livello di quello concesso per i semi di lino, che deve a sua volta convergere verso quello per i cereali nella campagna di commercializzazione 2002/2003.
- (6) Per evitare che vengano perseguiti obiettivi diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, è necessario subordinare la concessione del pagamento per ettaro per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre a determinate condizioni colturali.
- (7) Nel caso della canapa, è opportuno prevedere misure specifiche destinate ad evitare che coltivazioni illegali si nascondano tra quelle che possono beneficiare dei pagamenti per superficie, causando perturbazioni dell'organizzazione comune dei mercati di tale prodotto; occorre pertanto stabilire che tali pagamenti siano concessi soltanto a favore di superfici sulle quali sono state coltivate varietà di canapa che offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in sostanze psicotrope; occorre inoltre che ogni Stato membro limiti le superfici coltivate a canapa in ciascuna regione di produzione, affinché sia controllato attentamente il rispetto dei limiti di sostanze psicotrope sulle superfici oggetto di domande di pagamento; è quindi opportuno stabilire un sistema di autorizzazione preliminare, che garantisca che non siano superate le superfici massime fissate dagli Stati membri.
- (8) Per consentire un controllo dei quantitativi ammissibili all'aiuto alla trasformazione della paglia nell'ambito del regolamento (CE) n. . ./. . ., è necessario stabilire un collegamento fra tale produzione e la superficie da cui è ottenuta; è quindi opportuno prevedere l'obbligo, per i produttori, di concludere contratti di vendita della paglia con primi trasformatori riconosciuti che offrano determinate garanzie,

⁽¹⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. pag. . . . della presente GU.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al "granturco", mentre per i cereali, i semi oleosi e i semi di lino, nonché per il lino e per la canapa destinati alla produzione di fibre, viene utilizzata la resa relativa ai "cereali diversi dal granturco".».

2. All'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, le parole «per i semi di lino» sono sostituite da «per i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre».

3. È inserito il seguente articolo 5 bis

«Articolo 5 bis

1. Per il lino destinato alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato alla conclusione di contratti di vendita della paglia con primi trasformatori riconosciuti.

2. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato

— all'utilizzazione di varietà aventi tenore in tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %; tuttavia, per la campagna 2000/2001 tale limite è fissato allo 0,3 %,

— alla conclusione di contratti di vendita dell'intera produzione, a fini diversi dall'alimentazione umana, con primi trasformatori riconosciuti.

3. Per ogni zona di produzione, gli Stati membri fissano una superficie massima che può beneficiare dei pagamenti per superficie di canapa destinata alla produzione di fibre, in modo da garantire il controllo del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici per le quali vengono presentate domande di pagamento. Per garantire che non siano superate le superfici massime fissate, gli Stati membri istituiscono un sistema di autorizzazione preliminare della coltivazione della canapa, che limita a tali superfici le operazioni di semina da effettuare nell'ambito dell'attuale regime».

4. L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al primo comma, dopo il sesto trattino è inserito il seguente testo:

«— per il lino destinato alla produzione di fibre, le modalità relative ai contratti di vendita con primi trasformatori riconosciuti, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1,

— per la canapa destinata alla produzione di fibre,

i) le modalità relative ai contratti di vendita con primi trasformatori riconosciuti, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3,

ii) le misure di controllo specifiche e i metodi da utilizzare per la determinazione quantitativa del tetraidrocannabinolo,»;

b) al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— subordinare la concessione dei pagamenti all'utilizzazione di:

i) determinate sementi,

ii) sementi certificate nel caso del frumento duro, nonché nel caso del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre,

iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro, dei semi di lino, nonché del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre,

— oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;».

5. All'allegato I, il punto IV è sostituito dai seguenti punti IV e V:

Codice NC	Descrizione
IV. LINO	
ex 1204 00	Semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
ex 5301 10 00	Lino greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
V. CANAPA	
ex 5302 10 00	Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (<i>Cannabis sativa</i> L.)

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, entro il 1° maggio 2000 gli Stati membri presentano alla Commissione l'eventuale revisione dei piani di regionalizzazione al fine di inserirvi i dati relativi al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

(2000/C 56 E/07)

COM(1999) 576 def. — 1999/0237(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune; tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti.
- (2) La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, oltre alle disposizioni relative ai pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, occorre prevedere misure relative al mercato interno, che comprendano aiuti ai primi trasformatori delle paglie di lino e di canapa.
- (3) Per garantire un'effettiva trasformazione delle paglie di lino e di canapa, è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto a determinate condizioni, in particolare un riconoscimento dei primi trasformatori e l'obbligo di un contratto di acquisto della paglia da parte dei trasformatori stessi.
- (4) Al fine di evitare una destinazione scorretta dei fondi comunitari, occorre escludere dall'aiuto i primi trasformatori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per approfittare in tal modo di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno destinato alla trasformazione della paglia.
- (5) Tenuto conto delle specificità inerenti, da un lato, al mercato delle fibre lunghe di lino e, d'altro lato, a quello delle

fibre corte di lino e delle fibre di canapa, occorre differenziare l'aiuto in funzione di ognuna delle due categorie di fibre ottenute; affinché il livello totale del sostegno consenta alla produzione tradizionale delle fibre lunghe di lino di sussistere in condizioni simili a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 4 luglio 1970⁽²⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, occorre aumentare progressivamente l'importo dell'aiuto concesso al primo trasformatore in modo da tener conto della riduzione graduale del sostegno per ettaro concesso al produttore in base al regolamento (CE) n. 1251/1999 e della soppressione, a termine, dell'aiuto per le fibre corte di lino; per quanto riguarda le fibre corte di lino e le fibre di canapa, occorre concedere al primo trasformatore un aiuto di entità tale da consentire, per un certo periodo, un reciproco adeguamento dei nuovi prodotti ottenuti e dei potenziali mercati che si aprono.

- (6) Al fine di evitare aumenti fraudolenti dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto, è opportuno che gli Stati membri fissino il massimale dell'aiuto stesso in funzione delle superfici per le quali è stato concluso un contratto di acquisto della paglia.
- (7) Per limitare le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, occorre creare un meccanismo stabilizzatore per ogni tipo di fibra ottenuto, a seconda che si tratti di fibre lunghe di lino, da una parte, o di fibre corte di lino e fibre di canapa, dall'altra; per favorire un livello ragionevole di produzioni interessate in ognuno degli Stati membri, è necessario fissare un quantitativo massimo garantito per ogni categoria di fibra e ripartire tali quantitativi tra gli Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti; tuttavia, i quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa sono limitati a un periodo tale da consentire che i nuovi prodotti ottenuti si adeguino al mercato; i quantitativi nazionali garantiti sono fissati tenendo conto delle superfici medie più recenti di lino tessile e canapa, eventualmente adeguate in funzione della loro percentuale realmente produttiva, nonché delle relative rese medie in fibre.
- (8) Per consentire ad ogni Stato membro di effettuare adeguamenti tra i quantitativi di fibre ottenuti, occorre prevedere condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti ad esso attribuiti; tale trasferimento è eseguito in funzione di un coefficiente che garantisca l'equivalenza dal punto di vista del bilancio.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

- (9) Gli Stati membri produttori devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto; inoltre, a causa dei tempi necessari affinché sia trasformata tutta la paglia prodotta nella campagna di commercializzazione, è istituito, in quanto misura di controllo, un sistema di anticipi sull'aiuto.
- (10) Tutte le misure relative al regime di scambi con i paesi terzi devono consentire di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; in casi eccezionali, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in materia di agricoltura ⁽¹⁾.
- (11) Affinché l'organizzazione comune del mercato della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in tetraidrocannabinolo; i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina possono essere importati purché messi in stato di non germinazione.
- (12) Nel corso dell'evoluzione dei mercati del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, gli Stati membri e la Commissione devono comunicarsi reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
- (13) Poiché le misure necessarie per attuare il presente regolamento costituiscono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, occorre che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione.
- (14) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾.
- (15) L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, definita nel regolamento (CEE) n. 1308/70, è stata oggetto di numerose modifiche, ma non corrisponde

più ai profondi cambiamenti subiti dal settore; in tali circostanze, è opportuno abrogare il suddetto regolamento (CEE) n. 1308/70; il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa ⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa ⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa ⁽⁷⁾ e il regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa ⁽⁸⁾, che di conseguenza si fondono con i regolamenti (CEE) n. 1308/70 e n. 619/71, sono sostituiti dalle nuove disposizioni previste dal presente regolamento e sono abrogati.

- (16) Il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 1308/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; per affrontare questa eventualità, la Commissione deve poter adottare le necessarie misure transitorie; la Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi. Essa disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Descrizione
5301	Lino greggio e preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia e preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

⁽⁴⁾ GU L 72 del 26.3.71, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 19 del 4.7.1998, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 72 del 26.3.1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 713/97 (GU L 73 del 1.4.1995, pag. 16).

⁽⁶⁾ GU L 123 del 5.6.1971, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 12.6.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94.

⁽⁸⁾ GU L 191 del 19.7.1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni

- a) «agricoltore»: l'agricoltore quale definito all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾;
- b) «primo trasformatore riconosciuto»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, che è stato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino e di canapa o per la trasformazione di altri prodotti della canapa non utilizzati per l'alimentazione umana.

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 2

1. È istituito un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre.

L'aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di acquisto con un agricoltore.

Non sarà versato alcun aiuto a favore di primi trasformatori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per ottenere in tal modo un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime.

2. L'importo dell'aiuto alla trasformazione, per tonnellata di fibre, è il seguente:

- a) per le fibre lunghe di lino:
- 60 EUR per la campagna di commercializzazione 2000/2001,
 - 120 EUR per la campagna di commercializzazione 2001/2002,
 - 180 EUR per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005,
 - 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006;
- b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 5 % di impurità e di canapuli o capecchi: 40 EUR per le campagne di commercializzazione da 2000/2001 a 2004/2005.

3. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell'aiuto sono limitati in funzione delle superfici per le quali è stato stipulato un contratto di acquisto della paglia.

I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3.

4. Su domanda del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull'aiuto in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

Articolo 3

1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 75 500 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino. Tale quantitativo è ripartito come segue tra gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti:

- 13 800 tonnellate per il Belgio,
- 300 tonnellate per la Germania,
- 55 800 tonnellate per la Francia,
- 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 150 tonnellate per l'Austria,
- 200 tonnellate per la Finlandia,
- 50 tonnellate per ogni altro Stato membro.

2. È stabilito un quantitativo massimo di 119 250 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Tale quantitativo è ripartito come segue tra gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti:

- 10 350 tonnellate per il Belgio,
- 100 tonnellate per la Danimarca,
- 6 300 tonnellate per la Germania,
- 18 700 tonnellate per la Spagna,
- 61 350 tonnellate per la Francia,
- 100 tonnellate per l'Italia,
- 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 1 750 tonnellate per l'Austria,
- 650 tonnellate per il Portogallo,
- 1 000 tonnellate per la Finlandia,
- 1 150 tonnellate per la Svezia,
- 12 100 tonnellate per il Regno Unito,
- 50 tonnellate per ogni altro Stato membro.

I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, eventualmente ridotti conformemente al paragrafo 3, non sono più applicabili a partire dalla campagna 2005/2006.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 2 o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati in funzione di un'equivalenza di 1 tonnellata di fibra lunga di lino per 5 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, adeguati conformemente ai primi due commi del presente paragrafo.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 4

1. Il presente articolo si applica fatte salve eventuali disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in materia di agricoltura.

2. Le importazioni di canapa in provenienza da paesi terzi sono subordinate al rilascio di un titolo, alle seguenti condizioni:

- la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 e proveniente dai paesi terzi dev'essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- le sementi destinate alla semina di varietà di canapa, di cui al codice NC 1207 99 10, devono essere scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, devono essere stati messi nell'impossibilità di germinare.

L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al primo e secondo trattino è soggetta a un sistema controllo che consenta di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 5

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 6

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'ar-

ticolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure appropriate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o la minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione presa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Le misure di esecuzione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. In particolare, possono essere stabilite

- le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori, escludendo in particolare i trasformatori di prodotti della canapa utilizzati per l'alimentazione umana,
- le condizioni da rispettare per i contratti di acquisto della paglia da parte dei primi trasformatori riconosciuti,
- i criteri da rispettare, da un lato, per le fibre lunghe di lino e, dall'altro, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 5 % di impurità e di canapuli o capecchi,

— le condizioni per la concessione dell'aiuto e dell'anticipo,

— le condizioni da rispettare per la determinazione dei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

— le condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Le misure possono inoltre riguardare qualsiasi misura di controllo necessario per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità.

Articolo 9

1. È istituito un comitato di gestione delle banane, in appresso denominato «comitato».

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a un mese.

3. Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 619/71, (CEE) n. 620/71, (CEE) n. 1172/71, (CEE) n. 1430/82 e (CEE) n. 2059/84 sono abrogati.

Articolo 12

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dai regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 a quella definita dal presente regolamento,

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000.

I regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002)

Recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

(2000/C 56 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 560 def. — 97/0370(COD)

(Presentata dalla Commissione il 5 novembre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
- (2) L'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; il programma Altener contribuisce alla protezione della salute.
- (3) Nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO₂ nell'intera Comunità entro l'anno 2000.
- (4) Il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, compreso l'impegno assunto dalla Comunità di conseguire durante gli anni 2008-2012 una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990.
- (5) La decisione 93/389/CEE del Consiglio ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emissioni di CO₂ e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità ⁽⁴⁾.
- (6) Si prevede che le emissioni di CO₂ nella Comunità provocate dal consumo di energia aumentino del 3 % tra il

1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; in base al suddetto impegno di Kyoto è necessario adottare misure complementari; fra le misure veramente efficaci a tal fine figurano il ricorso in misura assai più estesa alle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica.

- (7) Nella sessione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati diretti alla stesura del protocollo, in forza del Mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change — SAR IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sui cambiamenti climatici globali e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; il Consiglio ha inoltre osservato che esistono significative opportunità da cogliere «senza rimpianti», ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario.
- (8) La Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovrebbero avere le fonti energetiche rinnovabili.
- (9) Nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 su un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili ⁽⁵⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili.
- (10) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 ⁽⁶⁾ sul Libro bianco intitolato «Una politica energetica per l'Unione europea» invita la Commissione a definire un programma di aiuti finanziari destinato a promuovere le energie rinnovabili.
- (11) Con il Libro verde del 20 novembre 1996 e con il Libro bianco del 26 novembre 1997 intitolato «Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili», la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili come è stato previsto, unitamente ad una campagna di lancio, nel suo Libro bianco.

⁽¹⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.

⁽²⁾ GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU C 211 del 22.7.1996, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 279.

- (12) Nella risoluzione del 15 maggio 1997 ⁽¹⁾ sul Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad approvare rapidamente un programma Altener II rafforzato; in questa stessa risoluzione il Parlamento europeo chiede che si prenda in esame il coordinamento delle politiche e iniziative nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per rafforzare le potenziali sinergie esistenti ed evitare, nella misura del possibile, doppioni di iniziative; nella sua risoluzione del 18 giugno 1998 ⁽²⁾ sulla comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità» ha sollecitato un sostanziale aumento della dotazione finanziaria destinata al programma Altener nel programma quadro relativo all'energia.
- (13) L'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽³⁾ offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità.
- (14) A norma dell'articolo 158 del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia.
- (15) Con la decisione 93/500/CEE ⁽⁴⁾ e la decisione 98/352/CE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (Altener) finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ aumentando la quota di mercato delle energie rinnovabili nonché il contributo di tale quota alla produzione globale di energia primaria nella Comunità.
- (16) La Comunità ha riconosciuto che il programma Altener costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂.
- (17) È pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾, un programma specifico di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; tale programma specifico sostituirebbe il corrispondente strumento attualmente in vigore.
- (18) Nell'attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽⁷⁾ la decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (1998-2002)» ⁽⁸⁾, attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili; il programma Altener è uno strumento complementare a tale programma.
- (19) Il programma Altener non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto.
- (20) Le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole; il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti.
- (21) Il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; lo sviluppo libero e su vasta scala delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati.
- (22) Un rafforzamento del programma Altener rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una congrua percentuale del mercato interno europeo dell'energia.
- (23) Per garantire una corretta attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità sino al 2010 in materia di fonti di energia rinnovabili, occorre che la Commissione disponga di meccanismi adeguati di sorveglianza e valutazione delle misure attuate.
- (24) Le azioni mirate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della presente decisione hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità operative per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici

⁽¹⁾ GU C 167 del 2.6.1997, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58.

e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento dell'esercizio.

- (25) Tali azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (meno di 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica.
- (26) Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportazione di tecnologia e di know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità nel quadro dei programmi di cooperazione.
- (27) In base alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai Consigli europei successivi, e alla comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione nel maggio 1994, è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale ed anche a Cipro.
- (28) Le misure necessarie per il compimento del presente atto essendo misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della Decisione del Consiglio 1999/468/EC del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione ⁽¹⁾, queste misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 di tale decisione.
- (29) Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario ed evitare una sovrapposizione di attività la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziari.

(30) Che la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che dovrebbe costituire il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995 ⁽²⁾, per le autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio; va tenuto conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del programma Altener.

(31) La presente decisione sostituisce la decisione n. 98/352/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità attua, nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato «il programma Altener»), per il periodo 1998-2002.

Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio n. 1999/21/CE, Euratom, il programma Altener ha i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a creare le condizioni necessarie per l'attuazione della strategia e del piano d'azione comunitari e per promuovere la campagna di decollo, come auspicato nel Libro bianco della Commissione del 26 novembre 1997 intitolato «Energia per il futuro: Fonti energetiche» rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusi i nuovi strumenti e meccanismi di mercato;
- b) promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili.

Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali — complementari a quelli degli Stati membri — e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO₂, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12 % nel consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

2. Nell'ambito del programma Altener è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Altener è di 81,1 milioni di EUR, di cui 29,6 milioni di EUR per il periodo 1998-1999.

La dotazione finanziaria per il periodo 2000-2002 è di 51,5 milioni di EUR. Tale importo è riveduto se non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il programma Altener finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:

a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;

b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito:

- della pianificazione locale e regionale,
- degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione,
- dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato;

c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un si-

stema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili;

d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;

e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a:

- controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti;
- valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma Altener. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.

Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c) proposte da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50 % del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.

2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50 % del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.

3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma Altener.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma Altener siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o, per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto.

La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti.

2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto:

- a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
- b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO₂;
- c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali;
- d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.

Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

Articolo 5

1. Ai fini dell'attuazione del programma Altener la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom.

2. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della Decisione 1999/468/CE, (senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 8 della stessa Decisione).

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della Decisione 1999/468/CE è fissato a non più di tre mesi.

Articolo 6

L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma Altener sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione del Consiglio n. 1999/21/CE, Euratom.

Articolo 7

Il programma Altener è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma Altener è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

La decisione n. 98/352/CE del Consiglio è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese autorizzate dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

(2000/C 56 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 551 def. — 1999/0224(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È necessario valutare regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue implicazioni economiche, come previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 1181/98 ⁽²⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. .../1999 del Consiglio, del ...1999, ha istituito, a sostegno della politica comune della pesca (PCP), un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali.

(3) Provvedendo alla raccolta dei dati in questione, gli Stati membri svolgono un compito d'interesse comunitario, in quanto tali dati contribuiscono ad una migliore gestione delle risorse comuni; nella misura in cui l'attuazione dei programmi spetta agli Stati membri, questi ultimi devono poter beneficiare di una partecipazione della Comunità ad alcune spese connesse alla raccolta e alla gestione dei dati a sostegno della PCP.

(4) Le azioni intraprese dalla Commissione a sostegno della raccolta dei dati necessari all'attuazione della PCP, mediante inviti annuali a presentare proposte finanziati a titolo delle azioni innovative dello SFOP, hanno raggiunto un livello stabile ed è pertanto opportuno consolidare tali azioni su una base pluriennale, nell'ambito della rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

(5) I metodi impiegati per raccogliere e trattare i dati alieutici essenziali devono essere confrontati e migliorati e la qualità dei risultati ottenuti dev'essere regolarmente analizzata e valutata.

(6) Occorre sostenere finanziariamente le iniziative volte ad esaminare la possibilità e l'utilità di un'estensione del

campo di applicazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati di base.

(7) I progetti pilota e gli studi necessari per lo sviluppo della PCP devono poter essere sostenuti, soprattutto per quanto riguarda le analisi economiche e bioeconomiche, i lavori relativi al riassorbimento e alla prevenzione delle sovraccapacità, nonché le relazioni tra la pesca, l'acquacoltura e l'evoluzione degli ecosistemi acquatici.

(8) Occorre garantire il corretto svolgimento delle azioni finanziate in virtù della presente decisione.

(9) Occorre specificare le norme relative all'ammissibilità delle spese previste, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni che possono accompagnare tale partecipazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità può accordare un contributo finanziario, alle condizioni previste e per le azioni contemplate dalla presente decisione.

2. Le azioni che fruiscono di un contributo finanziario ai sensi della presente decisione sono oggetto di programmazione finanziaria comunitaria indicativa per il periodo 2000-2005. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

TITOLO I

SPESE SOSTENUTE A TITOLO DEL QUADRO COMUNITARIO PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI DATI ESSENZIALI

Articolo 2

1. Il presente titolo riguarda i dati la cui raccolta regolare è prevista dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali).

2. La partecipazione della Comunità riguarda le spese ammissibili sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005. Sono considerate ammissibili soltanto le spese di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

Articolo 3

Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è soggetto ai seguenti limiti:

- il 50 % delle spese pubbliche ammissibili sostenute per i programmi comunitari minimi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali);
- il 35 % delle spese pubbliche ammissibili supplementari sostenute per i programmi comunitari estesi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali). Una partecipazione finanziaria alle azioni relative al programma esteso è subordinata alla duplice condizione che lo Stato membro abbia pienamente rispettato le disposizioni previste dal programma minimo e che la partecipazione finanziaria al programma minimo non abbia esaurito gli stanziamenti annuali comunitari disponibili a norma della presente decisione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 31 maggio 2000,

- un programma nazionale quale definito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali),
- le previsioni delle loro spese annuali relative al periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, per le quali essi desiderano ottenere un contributo finanziario della Comunità.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2001,

- una relazione finanziaria nella quale si confrontano le spese previste e quelle sostenute per l'anno civile immediatamente precedente,
- se necessario, un'attualizzazione per l'anno in corso e per gli anni successivi del programma nazionale definito all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali).

3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, ogni anno la Commissione decide in merito

- a) all'ammissibilità delle spese previste;
- b) al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità.

4. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione rappresentano un impegno delle spese autorizzate dal bilancio.

Articolo 5

1. Il contributo concesso a uno Stato membro per ogni anno di applicazione del programma è versato in due tempi:

- a) il 50 % quando viene approvata la domanda di contributo;
- b) il saldo dopo che lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione le domande annuali di rimborso delle spese da esso sostenute e previa accettazione, da parte della Commissione, della relazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e della relazione tecnica di cui al paragrafo 2.

2. Entro il 31 maggio successivo ad ogni anno di applicazione del programma, gli Stati membri presentano

- una relazione annuale sulle loro attività in materia, indicando i progressi compiuti in vista del conseguimento degli obiettivi fissati al momento della definizione del programma minimo e di quello esteso,

- le domande di rimborso delle spese sostenute per l'anno civile precedente, debitamente giustificate.

3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare:

- che le azioni intraprese e le spese effettuate a norma della decisione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 siano conformi al programma accettato dalla Commissione;
- che esse rispettino le condizioni stabilite dalla presente decisione e in particolare dall'allegato, che sia stata rispettata la normativa in materia di pubblici appalti in sede di aggiudicazione dei contratti.

Articolo 6

1. I rappresentanti della Commissione possono controllare sul posto, anche per sondaggio, le azioni finanziate in virtù della presente decisione ed esaminare i sistemi e le misure di controllo istituiti dalle autorità nazionali per garantire la prevenzione e la sanzione delle irregolarità e l'eventuale recupero dei fondi perduti a causa di un'irregolarità.

2. La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti a tal fine designati dalla Commissione.

Articolo 7

1. La relazione redatta dalla Commissione entro il 31 dicembre 2002 a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali) analizza il rapporto costo-efficacia delle azioni intraprese.

2. Alla luce di tale relazione, la Commissione esamina l'opportunità di adattare la presente decisione o di migliorarne l'applicazione.

TITOLO II

STUDI E PROGETTI PILOTA*Articolo 8*

1. La Commissione può avviare studi e progetti pilota.

2. Sono coperti i seguenti settori:

- a) studi e progetti metodologici volti a ottimizzare e armonizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali);
- b) progetti esplorativi di raccolta di dati nelle materie definite all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali);
- c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche connesse a decisioni previste nell'ambito della PCP e alla valutazione dell'impatto della PCP;
- d) analisi delle relazioni tra capacità di cattura, sforzi di pesca e mortalità per pesca;
- e) miglioramento del controllo dell'applicazione della PCP, soprattutto per quanto riguarda il rapporto costo-efficacia;
- f) valutazione e conoscenza delle relazioni tra le attività di pesca e di acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.

3. Gli studi e i progetti pilota non possono vertere sulle azioni che

- a) possono beneficiare del quinto programma quadro di ricerca;
- b) sono contemplate dal titolo I della presente decisione;
- c) sono contemplate dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1260/99 ⁽¹⁾ del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

4. La Commissione pubblica ogni anno, eventualmente in collaborazione con gli Stati membri, l'elenco dei temi prioritari previsti per tali azioni.

5. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è soggetto ai seguenti limiti:

- a) per le azioni intraprese in seguito a un invito a presentare proposte, la Commissione può accordare un sostegno finanziario che copra fino al 50 % dei costi totali; le istituzioni universitarie e di ricerca pubbliche la cui struttura contabile, secondo l'ordinamento nazionale a cui sono soggette, richiede una contabilizzazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100 % dei costi marginali sostenuti per il progetto;
- b) per le azioni intraprese in seguito a meccanismi diversi dagli inviti a presentare proposte, può essere finanziato il 10 % delle spese sostenute.

6. Il finanziamento degli studi e delle azioni pilota eseguiti in virtù del paragrafo 2, lettere da c) a f), non può superare il [15 %] degli stanziamenti annuali autorizzati per le azioni finanziate a norma della presente decisione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 9*

Possono essere inoltre finanziate, per il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1. le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo dei programmi e dei progetti di cui ai titoli I e II della presente decisione;
2. le spese relative alla divulgazione dei risultati acquisiti tramite i programmi, i progetti e gli studi di cui ai titoli I e II della presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione si applica con effetto a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../1999 (quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali)].

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

SPESE AMMISSIBILI A TITOLO DEI PROGRAMMI COMUNITARI

Fatte salve le condizioni di cui al punto 4 del presente allegato, possono essere finanziate soltanto le spese effettivamente sostenute dal beneficiario e dai partecipanti tra la data effettiva d'inizio e la data di conclusione del progetto, necessarie alla realizzazione dei lavori. Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di spesa:

- spese di personale,
- spese di viaggio,
- materiale durevole,
- materiali e beni di consumo,
- spese di informatica,
- altre spese di cui al punto 6 del presente allegato.

1. Spese di personale

- 1.1. Le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al progetto da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico.
- 1.2. Le spese di personale sono imputate in funzione del tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto e sono calcolate facendo riferimento
 - alle spese reali di manodopera (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) o
 - alle spese medie di manodopera, secondo la pratica abituale del beneficiario o del partecipante in questione, purché tale media non si allontani in modo significativo dalle spese reali di manodopera.
- 1.3. Tutto il tempo dedicato dal personale al programma ed imputato deve figurare nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile del programma o da un altro funzionario competente che lavora nel programma.

2. Spese di viaggio

- 2.1. Le spese di viaggio sono imputate secondo le regole interne del beneficiario o dei partecipanti; tuttavia, per i viaggi fuori dall'Unione europea è necessario un accordo preliminare della Commissione.

3. Materiale durevole

- 3.1. Le spese per materiale durevole riguardano il materiale acquistato o prodotto dopo la data effettiva di inizio del programma o entro i sei mesi precedenti e
 - la cui durata prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,
 - che figuri nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o
 - che sia considerato un'attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili del beneficiario o del partecipante in questione.
- 3.2. Ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che il materiale durevole abbia una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchi informatici di valore non superiore a 10 000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L'importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista del materiale in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d'inizio del programma, o alla data di acquisto del materiale se quest'ultima è successiva alla data effettiva d'inizio, e termini alla data di conclusione del programma. È inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego del materiale nel corso di tale periodo.
- 3.3. Per ogni acquisto di materiale durevole viene allegata allo stato delle entrate e delle uscite una copia certificata della fattura, che viene trasmessa alla Commissione.

4. Materiali e beni di consumo

- 4.1. Le spese relative alle materie prime di consumo riguardano l'acquisto, la produzione, la riparazione o l'impiego di qualunque bene materiale o attrezzatura
- la cui durata di vita prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,
 - che non figuri nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o
 - che non sia considerato un'attività in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili del coordinatore o del partecipante in questione.

5. Spese di informatica

- 5.1. Le spese sostenute al fine di creare e mettere a disposizione degli Stati membri programmi per la gestione e l'interrogazione delle basi di dati.

6. Assistenza esterna/subappalti e/o altre spese

- 6.1. Il subappalto o l'assistenza esterna (servizi o missioni, di carattere ordinario e non innovativo, forniti al beneficiario o ad un partner che non sia in grado di effettuarli) e qualsiasi altra spesa, supplementare o imprevista, che non rientri in alcuna delle categorie di cui sopra, possono essere imputati al programma soltanto con l'accordo preliminare della Commissione.
- 6.2. I paesi non aderenti all'Unione europea possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti, se il loro contributo si rivela necessario o utile alla realizzazione dei programmi comunitari e con riserva di un'autorizzazione scritta da parte della Commissione.

7. Voci non autorizzate

- 7.1. Non sono considerate ammissibili e non possono essere imputate, direttamente o indirettamente, alla Commissione le seguenti spese:
- i margini di profitto,
 - le spese voluttuarie,
 - i costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali,
 - eventuali accantonamenti per rischi,
 - qualsiasi interesse o rendimento del capitale investito,
 - i crediti inesigibili,
 - le spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessari all'attuazione dei lavori del progetto,
 - qualsiasi spesa relativa ad altri progetti finanziati da un terzo,
 - qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori del progetto,
 - i costi indiretti (amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, attrezzature e servizi),
 - l'IVA ed altri tipi di prelievo, imposta o dazio recuperabili, rimborsati o compensati in qualsiasi modo.
-

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

(2000/C 56 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 125 def. — 1999/0067(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato,

considerando:

- (1) che, in base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato, il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ fissa l'obiettivo di non superare i carichi e i livelli critici per l'acidificazione nella Comunità; che detto programma prescrive che la popolazione debba essere protetta dai rischi dell'inquinamento atmosferico per la salute e che i livelli ammessi di inquinamento debbano essere stabiliti tenendo conto della protezione dell'ambiente; che il programma prevede altresì che i valori orientativi indicati dall'Organizzazione mondiale per la Sanità (OMS) siano resi obbligatori a livello comunitario;
- (2) che la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» ⁽²⁾ ribadisce la validità dell'approccio generale del Quinto programma d'azione per l'ambiente e specifica che occorre curare in particolare lo sviluppo e l'attuazione di una strategia volta a non superare i carichi per quanto riguarda l'esposizione agli inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e fotochimici;

- (3) che la direttiva 97/72/CEE, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono ⁽³⁾ prescrive alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'inquinamento fotochimico nella Comunità, corredata dalle proposte che la Commissione ritiene appropriate ai fini del controllo dell'inquinamento atmosferico da ozono ed eventualmente della riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono;

- (4) che l'acidificazione, l'eutrofizzazione del suolo e la formazione di ozono sono causati in particolare dall'inquinamento transfrontaliero, per ridurre il quale è necessario un intervento concertato a livello comunitario;

- (5) che estese aree della Comunità sono esposte a livelli di deposizione di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti che risultano dannosi per l'ambiente; che i valori orientativi dell'OMS per la protezione della salute umana e della vegetazione dall'inquinamento fotochimico sono abbondantemente superati in tutti gli Stati membri; che occorre pertanto correggere tale superamento di carichi critici e valori orientativi;

- (6) che per il momento non è tecnicamente possibile neutralizzare gli effetti negativi dell'acidificazione o ridurre ai valori orientativi indicati dall'OMS l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'ozono; che è pertanto necessario basare le misure di riduzione dell'inquinamento su obiettivi ambientali provvisori, volti a contrastare l'acidificazione e l'inquinamento da ozono;

- (7) che gli obiettivi ambientali provvisori e le misure atte a conseguirli devono rispondere a criteri di fattibilità tecnica e di convenienza economica; che le misure devono garantire che tutte le azioni intraprese siano convenienti, sotto il profilo del rapporto costi-benefici, per la Comunità nel suo complesso;

- (8) che sotto il profilo costi-benefici l'intervento è più efficace se si combatte l'insieme degli inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione all'ozono; che così facendo si ridurrà anche l'eutrofizzazione del suolo;

- (9) che un sistema di limiti nazionali diversi per ciascuno Stato membro per le emissioni di SO₂, NO_x, COV e NH₃ costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire gli obiettivi ambientali provvisori; che un simile sistema lascerà alla Comunità ed agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione;

⁽¹⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.

- (10) che la Commissione deve continuare anche in futuro a ricercare opportuni interventi comunitari che permettano di conseguire gli obiettivi ambientali in modo efficace ed economico;
- (11) che è opportuno assegnare agli Stati membri il compito di attuare le misure necessarie per conformarsi ai limiti nazionali di emissione; che sarà necessario valutare i progressi da questi compiuti nel conformarsi ai limiti nazionali; che i programmi nazionali di riduzione delle emissioni devono pertanto essere elaborati e comunicati alla Commissione in modo esaustivo e trasparente; che tali programmi devono contenere informazioni sulle misure adottate o previste per conformarsi ai limiti di emissione;
- (12) che il disposto della presente direttiva deve applicarsi ferma restando la normativa comunitaria in materia di emissioni degli inquinanti generate da fonti specifiche e nel rispetto dell'obbligo degli Stati membri di garantire l'uso delle migliori tecniche disponibili previsto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾;
- (13) che per verificare i progressi compiuti nel conformarsi ai limiti di emissione è necessario procedere ad appositi inventari delle emissioni, che devono essere calcolati secondo metodologie concordate a livello internazionale e comunicati regolarmente alla Commissione ed all'Agenzia europea per l'ambiente (AEA);
- (14) che è necessario un tempestivo riesame dei progressi compiuti nella Comunità in relazione ai limiti di emissione previsti per il 2010, al progresso scientifico e tecnico, agli sviluppi della normativa comunitaria e alle riduzioni delle emissioni prescritte al di fuori della Comunità; che ai fini di tale riesame la Commissione deve intraprendere un'ulteriore analisi costi-benefici dei limiti di emissione vertente sulla convenienza economica, sui costi e benefici marginali e sull'impatto socio-economico dei limiti stessi; che il riesame deve anche riguardare il campo di applicazione della presente direttiva; che a tal fine la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ed eventualmente propone opportune modifiche alla direttiva; che il riesame della direttiva previsto per il 2004 deve fissare un obiettivo provvisorio in materia di eutrofizzazione del suolo;
- (15) che è opportuno che la Comunità cooperi a livello internazionale per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e per promuovere le necessarie azioni di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico; che a tal fine la Commissione deve instaurare le necessaria cooperazione a livello bilaterale e multilaterale;
- (16) che gli Stati membri devono istituire un regime di sanzione da irrogare in caso di violazione delle norme della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione; che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- (17) che forme e metodologie per la comunicazione dei programmi nazionali e degli inventari delle emissioni dovranno essere descritte da apposite specifiche tecniche; che dette forme e metodologie dovranno essere aggiornate in funzione delle necessità; che nell'elaborazione delle relative specifiche la Commissione deve essere assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'atmosfera⁽²⁾;
- (18) che conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, le finalità dell'azione prevista, ovvero il contenimento delle emissioni degli inquinanti responsabili di acidificazione ed eutrofizzazione e dei precursori dell'ozono, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva si limita al minimo indispensabile e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

Scopo della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono troposferico, perseguendo al contempo l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle emissioni degli inquinanti elencati all'articolo 4, rilasciate da qualsiasi fonte antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive.

Essa non si applica:

- alle emissioni del traffico marittimo internazionale;
- alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
- per la Spagna, alle emissioni generate nelle Isole Canarie;
- per la Francia, alle emissioni generate nei Dipartimenti d'Oltremare (DOM);
- per il Portogallo, alle emissioni generate a Madera e nelle Azzorre.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «carico critico»: stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;
2. «livello critico»: concentrazione di inquinanti nell'atmosfera al di sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;
3. «emissione»: rilascio di sostanze nell'atmosfera;
4. «superamento»: la differenza fra un carico o un livello critico e la deposizione o la concentrazione misurate o stimate;
5. «ciclo di atterraggio e decollo»: ciclo rappresentato dai seguenti periodi per ciascuno modo operativo: avvicinamento 4,0 minuti; rullaggio/riposo a terra 26,0 minuti, decollo 0,7 minuti; salita 2,2 minuti;
6. «limite nazionale di emissione»: la quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere ammessa all'interno di uno Stato membro nell'arco di un anno solare;
7. «composti organici volatili (COV)»: tutti i composti organici di natura antropica, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

Articolo 4

Limiti nazionali di emissione

1. Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di diossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH₃) al di sotto di limiti massimi di emissione indicati all'Allegato I.
2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all'Allegato I.

Articolo 5

Obiettivi ambientali provvisori

Gli obiettivi ambientali provvisori fissati dalla presente direttiva sono indicati all'Allegato II.

Articolo 6

Programmi nazionali

1. Entro il 1° ottobre 2002 gli Stati membri elaborano programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue degli inquinanti di cui all'articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all'allegato I entro il 2010.

2. I programmi nazionali devono contenere una descrizione delle politiche e misure adottate o previste e stime quantitative degli effetti che dette politiche e misure avranno sugli inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni nazionali.

3. Entro il 1° ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e modificano, secondo necessità, i programmi nazionali.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi elaborati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Le informazioni fornite alla popolazione ed alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere chiare, comprensibili ed accessibili.

Articolo 7

Inventari delle emissioni e proiezioni

1. Gli Stati membri elaborano ed aggiornano regolarmente inventari nazionali e proiezioni delle emissioni per il 2010 relativamente agli inquinanti di cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri elaborano gli inventari e le proiezioni delle emissioni mediante le metodologie specificate all'Allegato III.
3. La Commissione, assistita dall'AEA, in cooperazione con gli Stati membri e sulla base delle informazioni da questi fornite, elabora inventari e proiezioni degli inquinanti di cui all'articolo 4. Gli inventari e le proiezioni sono resi pubblici.
4. Le disposizioni di cui all'Allegato III possono essere modificate a norma della procedura prevista dall'articolo 11.

Articolo 8

Relazioni degli Stati membri

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AEA gli inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni delle emissioni per il 2010 elaborati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Essi comunicano un inventario definitivo delle emissioni riferito al penultimo anno prima di quello in corso, e un inventario provvisorio delle emissioni riferito all'anno precedente a quello in corso.

Le proiezioni delle emissioni devono includere indicazioni quantitative dei principali assunti socioeconomici delle proiezioni stesse.

2. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi elaborati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi aggiornati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. La Commissione inoltra agli altri Stati membri i programmi nazionali ad essa trasmessi entro un mese dal loro ricevimento.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, la Commissione disciplina la comunicazione dei programmi nazionali in modo da garantirne la coerenza e la trasparenza.

Articolo 9

Relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

1. Nel 2004 e nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei limiti nazionali di emissione di cui all'Allegato I e degli obiettivi ambientali provvisori di cui all'Allegato II. La relazione comprende un esame economico, ovvero un'analisi della convenienza economica, una disamina dei costi e dei benefici marginali e una valutazione dell'impatto socioeconomico dell'applicazione dei limiti nazionali di emissioni nei singoli Stati membri e nei singoli settori. Comprende inoltre un riesame del campo di applicazione stabilito dall'articolo 2 della direttiva, e tiene conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, nonché dei seguenti fattori:

- a) riduzione delle emissioni ed impegni di riduzione assunti da paesi terzi;
- b) processo di ampliamento;
- c) normativa comunitaria di nuova adozione e regolamenti internazionali in materia di emissioni generate dalle navi;
- d) nuove scoperte scientifiche e tecniche;
- e) valutazione degli episodi attuali e previsti di superamento dei carichi critici e dei valori orientativi dell'OMS per l'ozono troposferico;
- f) identificazione di un obiettivo provvisorio di riduzione dell'eutrofizzazione del suolo;
- g) nuove proiezioni in materia di allevamento a seguito dell'evoluzione della politica agricola comune;
- h) nuove previsioni in materia di energia a seguito delle misure intraprese dagli Stati membri per conformarsi agli obblighi internazionali assunti in relazione al cambiamento climatico.

2. Nel 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul rispetto dei limiti di cui all'Allegato I e sui progressi rispetto agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'allegato II. La relazione tiene conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, para-

grafi 1 e 2 dei fattori elencati alle lettere da a) a e) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate, in funzione dei fattori elencati al paragrafo 1 e delle necessità contingenti, da eventuali proposte di modifica dei limiti di cui all'allegato I, di misure volti a garantire l'osservanza dei limiti e di eventuali ulteriori riduzioni delle emissioni.

Articolo 10

Cooperazione con i paesi terzi

Al fine di promuovere il conseguimento della finalità descritta all'articolo 1, la Commissione persegue la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, come UN/ECE e IMO, in materia di ricerca e sviluppo in campo scientifico e tecnologico e di promozione delle riduzioni delle emissioni.

Articolo 11

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 13***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono progressivamente in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4 della presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Limiti nazionali di emissione per SO₂, NO_x, COV e NH₃ (in migliaia di tonnellate), da raggiungere entro il 2010

Paese	SO ₂ 10 ³ t	NO _x 10 ³ t	COV 10 ³ t	NH ₃ 10 ³ t
Austria	40	91	129	67
Belgio	76	127	102	57
Danimarca	77	127	85	71
Finlandia	116	152	110	31
Francia	218	679	932	718
Germania	463	1 051	924	413
Grecia	546	264	173	74
Irlanda	28	59	55	123
Italia	566	869	962	430
Lussemburgo	3	8	6	7
Paesi Bassi	50	238	156	104
Portogallo	141	144	102	67
Spagna	746	781	662	353
Svezia	67	152	219	48
Regno Unito	497	1 181	964	264
CE 15	3 634	5 923	5 581	2 827

ALLEGATO II

Obiettivi ambientali provvisori ⁽¹⁾

I limiti nazionali di emissione sono volti a conseguire i seguenti obiettivi ambientali provvisori entro il 2010:

Acidificazione

- Riduzione almeno del 50 per cento (in ogni maglia ⁽²⁾) rispetto ai livelli del 1990 del numero di aree che superano i carichi critici per l'acidità.

Esposizione all'ozono nociva alla salute

- Il carico di ozono superiore al criterio di correlazione alla salute (AOT60 ⁽³⁾ = 0) deve essere ridotto in ogni maglia di due terzi rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono può superare il limite assoluto di 2,9 ppm.h.

Esposizione all'ozono nociva alla vegetazione

- Il carico di ozono superiore al livello critico per le colture e la vegetazione seminaturale (AOT40 ⁽⁴⁾ = 3 ppm.h) deve essere ridotto in ogni maglia di un terzo rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono può superare il limite assoluto di 10 ppm.h in eccesso rispetto al livello critico di 3 ppm.h.

⁽¹⁾ Effetti benefici sull'eutrofizzazione del suolo: grazie ai limiti nazionali di emissione, l'area della Comunità con deposizioni di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 per cento circa rispetto ai livelli del 1990.

⁽²⁾ Una maglia territoriale è 150 km × 150 km, che corrisponde alla risoluzione usata dal Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinamenti atmosferici in Europa (EMEP) per la mappatura dei carichi su scala europea e per la sorveglianza di emissioni e deposizioni degli inquinanti.

⁽³⁾ Misura dell'ozono accumulato al di sopra della soglia di 60 ppb.

⁽⁴⁾ Misura dell'ozono accumulato al di sopra della soglia 40 ppb.

ALLEGATO III

Metodologie per gli inventari e le proiezioni delle emissioni

Gli Stati membri elaborano inventari e proiezioni delle emissioni secondo i metodi concordati nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e a tal fine utilizzano preferibilmente il manuale comune EMEP/CORINAIR ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Inventario delle emissioni atmosferiche dell'Agenzia europea per l'ambiente

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera

(2000/C 56 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 125 def. — 1999/0068(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato,

considerando:

- (1) che, in base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato, il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ prevede in modo specifico l'adeguamento della legislazione vigente in materia di inquinanti atmosferici; che il suddetto programma raccomanda di stabilire obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria;
- (2) che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di determinazione e gestione della qualità dell'atmosfera ⁽²⁾, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo;
- (3) che, è importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti sulla salute umana dell'esposizione all'ozono; che è opportuno limitare per quanto possibile gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso; che il problema dell'ozono è per sua natura transfrontaliero ed impone pertanto un intervento a livello comunitario;
- (4) che la direttiva 96/62/CE stabilisce che le soglie quantitative devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e dei progressi della metrologia nell'ottica di riesaminare gli elementi su cui tali soglie sono fondate;
- (5) che la direttiva 96/62/CE prescrive la fissazione di valori limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono; che, data la natura transfrontaliera del problema dell'ozono, devono essere fissati valori-obiettivo per la protezione della salute umana e della vegetazione; che tali valori-obiettivo devono rifarsi agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria per la lotta all'ozono troposferico;
- (6) che la direttiva 96/62/CE prescrive di intervenire nelle zone e negli agglomerati in cui le concentrazioni di ozono superano i valori-obiettivo onde garantire, per quanto possibile, che entro la data stabilita tali valori siano rispettati; che ciò consiste, in larga misura, nell'attuare misure di controllo conformi alla normativa comunitaria in materia;
- (7) che in alcuni casi le circostanze specifiche in una determinata area possono richiedere, per rispettare i valori-obiettivo, misure supplementari a livello locale; che tali misure locali non devono tuttavia essere imposte laddove l'analisi costi-benefici dimostri che sarebbero sproporzionate;
- (8) che al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine; che tali obiettivi a lungo termine devono rifarsi alla strategia in materia di ozono ed all'obiettivo da questa perseguito di avvicinare quanto più possibile gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine;
- (9) che le misurazioni devono essere obbligatorie nelle zone in cui le concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine; che il numero di punti di prelievo necessari può essere ridotto grazie a mezzi di determinazione supplementari e alla determinazione contestuale del biossido di azoto;
- (10) che occorre fissare una soglia di allerta per l'ozono per la protezione della popolazione in generale; che è altresì opportuno fissare una soglia di informazione che valga come soglia di allerta per i gruppi sensibili della popolazione; che occorre fornire prontamente alla popolazione informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'atmosfera;
- (11) che occorre predisporre piani d'azione a breve termine qualora ciò possa avere l'effetto di prevenire gli episodi di superamento della soglia di allerta; che occorre ricercare e studiare la possibilità di ridurre la frequenza, la durata e la gravità di tali episodi;

⁽¹⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

- (12) che, data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, può essere necessario un certo grado di coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione ed attuazione di piani d'azione nonché dell'informazione della popolazione;
- (13) che, onde poter redigere relazioni periodiche, devono essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni rilevate;
- (14) che la Commissione deve riesaminare il disposto della presente direttiva sulla scorta dei progressi della ricerca scientifica, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana e sull'ambiente; che tale riesame deve far parte di una strategia integrata per la qualità dell'aria intesa a rivedere ed eventualmente correggere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla Comunità, tra cui quelli relativi all'acidificazione e all'eutrofizzazione; che, per garantire il conseguimento di tali obiettivi, detta strategia deve prevedere misure di riduzione delle emissioni di tutte le fonti, nei limiti della fattibilità tecnica e della convenienza economica; che, nel caso dell'ozono, il riesame deve essere finalizzato a conseguire gli obiettivi a lungo termine entro un periodo di tempo ragionevole;
- (15) che gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme della presente direttiva e provvedono alla loro applicazione; che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- (16) che conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, ovvero garantire un'efficace protezione degli effetti sulla salute umana dell'esposizione all'ozono e ridurre gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva si limita al minimo indispensabile e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;
- (17) che la direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono⁽¹⁾ deve pertanto essere abrogata,
- b) garantire che per la determinazione delle concentrazioni di ozono e, ove appropriato dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) nell'atmosfera siano utilizzati in tutti gli Stati membri metodi e criteri uniformi;
- c) ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'atmosfera e metterle a disposizione della popolazione;
- d) garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'atmosfera sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «atmosfera»: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
2. «inquinante»: qualsiasi sostanza direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'atmosfera, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
3. «livello»: concentrazione di un inquinante nell'atmosfera o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
4. «determinazione»: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'atmosfera;
5. «misurazione in siti fissi»: le misurazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE;
6. «zona»: parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;
7. «agglomerato»: zona con concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è minore o uguale a 250 000 abitanti, con densità abitativa per km² tale da richiedere allo Stato membro la determinazione e gestione della qualità dell'atmosfera;
8. «valore-obiettivo»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
9. «obiettivo a lungo termine»: concentrazione di ozono nell'atmosfera al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguire progressivamente nel lungo periodo al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
10. «soglia di allerta»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana dell'intera popolazione in caso di breve esposizione, e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della presente direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) fissare obiettivi a lungo termine, valori-obiettivo, una soglia di allerta e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'atmosfera della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

⁽¹⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.

11. «soglia di informazione»: soglia di allerta per alcuni gruppi sensibili della popolazione;
12. «composti organici volatili» (o COV): tutti i composti organici che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

Articolo 3

Valori-obiettivo

1. I valori-obiettivo da conseguire entro il 2010 per quanto riguarda le concentrazioni di ozono nell'atmosfera sono riportati alla sezione II dell'allegato I.
2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati i cui livelli di ozono nell'atmosfera, determinati ai sensi dell'articolo 9, sono superiori ai valori-obiettivo di cui al paragrafo 1.
3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a garantire che sia predisposto ed attuato un piano o un programma volto al progressivo conseguimento dei valori-obiettivo a partire dalla data indicata alla sezione II dell'allegato I.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, occorra predisporre o attuare piani o programmi relativi ad altri inquinanti, gli Stati membri predispongono e attuano piani o programmi integrati riguardanti tutti gli inquinanti in questione. Tali piani o programmi contengono le informazioni minime descritte all'allegato IV della direttiva 96/62/CE e sono portati alla conoscenza della popolazione e delle organizzazioni interessate, quali associazioni ambientaliste, dei consumatori o di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e degli enti sanitari competenti.

Articolo 4

Obiettivi a lungo termine

1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'atmosfera sono indicati alla sezione III dell'allegato I.
2. Gli Stati membri stilano un elenco delle zone e degli agglomerati i cui livelli di ozono nell'atmosfera, determinati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui alla sezione III dell'allegato I, ma sono inferiori o uguali ai valori-obiettivo fissati alla sezione II dell'allegato I. In tali zone e agglomerati gli Stati membri attuano misure finalizzate al progressivo conseguimento degli obiettivi a lungo termine.

Articolo 5

Norme per le zone e gli agglomerati con livelli di ozono conformi agli obiettivi a lungo termine

Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati i cui livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. In tali zone e agglomerati essi provvedono a mantenere i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e a salvaguardare la buona qualità dell'atmosfera compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni aggiornate, soglia di informazione e soglia di allerta

1. Gli Stati membri provvedono ad informare la popolazione, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli enti sanitari competenti divulgando dati aggiornati sulle concentrazioni di ozono nell'atmosfera mediante i mezzi radio-televisivi, la stampa, i pannelli di segnalazione o i servizi informatici. Devono anche essere fornite informazioni sui precursori delle sostanze in oggetto, nella misura in cui questi non sono disciplinati da altri strumenti comunitari in vigore.

Le informazioni sono aggiornate almeno quotidianamente ovvero, laddove opportuno e fattibile, ora per ora.

Le informazioni devono come minimo indicare ogni episodio di inquinamento superiore agli obiettivi a lungo termine, ai valori-obiettivo, alle soglie di informazione e di allerta ed eventualmente i livelli di riferimento indicati alla sezione III dell'allegato II, in relazione al corrispondente periodo di riferimento per la media. Devono inoltre comprendere una breve valutazione dell'episodio in relazione agli obiettivi a lungo termine e alle soglie di informazione e di allerta, nonché opportune informazioni circa i relativi effetti sulla salute.

2. Alla sezione I dell'allegato II sono indicate le soglie di informazione e le soglie di allerta per le concentrazioni di ozono nell'atmosfera. Le informazioni dettagliate da comunicare alla popolazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle soglie devono comprendere almeno gli elementi indicati alla sezione II dell'allegato II. Ove possibile, gli Stati membri informano la popolazione anche nei casi in cui si prevede che un episodio di inquinamento stia per verificarsi.

3. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiare, comprensibili ed accessibili.

Articolo 7

Piani d'azione a breve termine

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine per i casi in cui vi è il rischio di superare la soglia di allerta o in cui sia possibile prevenire tale rischio o ridurre la durata e la gravità degli episodi di inquinamento.

A tal fine gli Stati membri esaminano e valutano il potenziale di prevenzione di tali misure a breve termine, sulla scorta dei criteri specificati negli orientamenti di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri tengono conto di detti orientamenti anche nel predisporre ed attuare i piani d'azione a breve termine.

Articolo 8

Inquinamento transfrontaliero

1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori-obiettivo o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il progressivo conseguimento dei valori-obiettivo o degli obiettivi a lungo termine. La Commissione può assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.

2. Ove opportuno, gli Stati membri predispongono e attuano, ai sensi dell'articolo 7, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone di frontiera fra Stati membri limitrofi. Gli Stati membri provvedono affinché nelle zone dei diversi Stati membri per le quali sono stati predisposti piani d'azione a breve termine la popolazione riceva tutte le informazioni del caso.

3. Allorché si verifica un superamento della soglia di informazione o della soglia di allerta in prossimità dei confini nazionali, dovrebbero essere fornite quanto prima alle autorità competenti degli Stati limitrofi le informazioni necessarie per agevolare l'informazione della popolazione di tali Stati.

Articolo 9

Determinazione delle concentrazioni di ozono e di precursori nell'atmosfera

1. Le misurazioni sono obbligatorie nelle zone in cui negli ultimi cinque anni di rilevamento gli obiettivi a lungo termine sono stati superati. Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, per determinare gli episodi di inquinamento gli Stati membri possono avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrandole con gli inventari delle emissioni e le modellazioni.

2. L'allegato IV riporta i criteri per l'ubicazione dei punti di prelievo ai fini della misurazione dell'ozono e dei suoi precursori.

3. La sezione I dell'allegato V prescrive il numero minimo di punti di prelievo fissi ai fini della misurazione in continuo dell'ozono nelle zone e negli agglomerati soggetti a misurazione obbligatoria e nei quali la misurazione è l'unico elemento in base al quale è determinata la qualità dell'aria.

4. Nelle zone e negli agglomerati soggetti a misurazione obbligatoria dei livelli di ozono, in corrispondenza del 50 % dei punti di prelievo di ciascuna zona o agglomerato viene effettuata anche la misurazione in continuo del biossido di azoto, secondo le modalità prescritte alla sezione I dell'allegato V.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i rilevamenti ottenuti dalle stazioni di misura fisse sono integrati da altri elementi, come stime obiettive, modellazioni, prelievi casuali e misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di prelievo prescritti alla sezione I dell'allegato V può essere ridotto

di un terzo. Devono rimanere stazioni in numero sufficiente da permettere una determinazione entro i limiti di precisione indicati all'allegato VII e deve rimanere almeno un punto di prelievo per zona o agglomerato. In tal caso il biossido di azoto viene misurato in tutti i punti di prelievo rimanenti, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo.

6. Devono essere effettuate misurazioni anche nelle zone con concentrazioni inferiori agli obiettivi a lungo termine. In questo caso il numero delle stazioni di misurazione in continuo è stabilito ai sensi della sezione II dell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio venga installata e resa operativa almeno una stazione di misurazione per la determinazione dei precursori dell'ozono elencati all'allegato VI. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali effettuare la determinazione dei suddetti precursori, attenendosi ad obiettivi, metodi e raccomandazioni contenuti in detto allegato.

Nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 12 vengono elaborate anche linee guida per un metodo di prelievo e di analisi dei precursori dell'ozono, nel rispetto delle norme vigenti a livello comunitario o previste dal programma europeo di sorveglianza ambientale (EMEP) ⁽¹⁾.

8. Nella sezione I dell'allegato VIII sono definiti i metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono. Alla sezione II del medesimo allegato sono stabilite le tecniche di riferimento per la modellazione e la stima obiettiva della qualità dell'aria.

9. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il presente articolo e gli allegati da IV a VIII vengono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

Articolo 10

Trasmissione delle informazioni e relazioni

1. Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri provvedono anche a:

- a) trasmettere annualmente alla Commissione, entro nove mesi dalla fine di ogni anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5 della presente direttiva;
- b) trasmettere alla Commissione i piani o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva entro due anni dalla fine dell'anno nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori-obiettivo fissati per l'ozono;
- c) informare la Commissione, a scadenza triennale, dei progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma.

⁽¹⁾ Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinamenti atmosferici in Europa.

2. Inoltre gli Stati membri:
- nei mesi da aprile a settembre di ogni anno trasmettono alla Commissione in via provvisoria, per ogni mese ed entro la fine del mese successivo, le informazioni indicate all'allegato III della presente direttiva;
 - trasmettono alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno le informazioni, convalidate, indicate all'allegato III relative all'anno precedente;
 - entro nove mesi dalla fine di ogni anno trasmettono alla Commissione la concentrazione media dei precursori dell'ozono indicati all'allegato VI rilevata nell'anno in corso;
 - trasmettono alla Commissione, con scadenza triennale ed entro nove mesi dalla fine di ciascun triennio, con la relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 ⁽¹⁾, le seguenti informazioni:
 - informazioni sui livelli di ozono misurati o determinati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5 della presente direttiva;
 - informazioni sulle eventuali misure adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva;
 - informazioni sulle decisioni in merito ai piani d'azione a breve termine e sulla relativa strutturazione, predisposti ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva.
3. La Commissione provvede a:
- pubblicare ogni anno un elenco delle zone e agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro la fine di ottobre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno solare;
 - verificare l'attuazione di piani e dei programmi presentati ai sensi del paragrafo 1, lettera b) mediante analisi dei progressi registrati e delle tenenze a livello di inquinamento atmosferico;
 - prendere atto delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella redazione delle relazioni triennali sulla qualità dell'atmosfera, conformemente all'articolo 11, punto 2 della direttiva 96/62/CE;
 - predisporre un opportuno scambio delle informazioni ed esperienze comunicate ai sensi del paragrafo 2, lettera d), punto iii) in materia di strutturazione ed attuazione dei piani d'azione a breve termine.
4. Per la redazione delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione si avvarrà, secondo necessità, delle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente.
5. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi

impiegati per la determinazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, punto 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE.

Articolo 11

Riesame e relazioni

- Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che descrive l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, gli ultimi risultati della ricerca scientifica in materia di effetti dell'esposizione all'ozono sulla salute umana e sull'ambiente e i recenti sviluppi tecnologici, in particolare nel campo dei metodi di misurazione o di determinazione di altro tipo delle concentrazioni.
- La relazione effettua un'analisi delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei progressi della ricerca scientifica, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana e sull'ambiente.
- La relazione si inserisce nel contesto di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e correggere gli obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento.

La strategia tiene conto dei seguenti elementi:

- applicazione delle norme vigenti in materia di qualità dell'aria, acidificazione ed eutrofizzazione, nonché progressi nell'applicazione dei valori limite e dei valori-obiettivo fissati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, con particolare riguardo alle informazioni trasmesse dagli Stati membri circa i piani e programmi predisposti e realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente direttiva, l'esperienza acquisita con l'attuazione di piani d'azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva e le condizioni alle quali le misurazioni della qualità dell'aria sono state effettuate,
- spostamenti transfrontalieri dell'inquinamento;
- necessità di fissare nuovi obiettivi o di modificare gli obiettivi esistenti in materia di qualità dell'aria, di acidificazione e di eutrofizzazione;
- attuale qualità dell'aria e tendenze fino al 2010 ed oltre;
- eventuale margine di intervento per un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti di tutte le fonti, nei limiti della fattibilità tecnica e della convenienza economica delle misure;
- rapporto tra gli inquinanti ed utilità delle strategie integrate nel conseguire la qualità dell'aria prefissa per la Comunità e i relativi obiettivi;
- esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva negli Stati membri, con particolare riguardo alle condizioni per lo svolgimento delle misurazioni stabilite all'allegato IV;

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

h) norme attuali e future in materia di informazione della popolazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

i) con particolare riguardo all'ozono, possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine entro un periodo di tempo ragionevole, sulla base degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità.

4. La relazione deve, se necessario, essere accompagnata da una proposta di modifica della presente direttiva.

Articolo 12

Orientamenti

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione elabora orientamenti avvalendosi, secondo necessità, delle competenze reperibili presso gli Stati membri, l'Agenzia europea dell'ambiente o gli enti specializzati del settore.

2. Gli orientamenti sono adottati conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE e non modificano né direttamente né indirettamente i valori-obiettivo, gli obiettivi a lungo termine o le soglie di allerta e di informazione.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e applicano tali disposizioni entro il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Abrogazioni

La direttiva 92/72/CEE è abrogata a decorrere dal (data indicata all'articolo 14).

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, VALORI-OBIETTIVO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

I. Definizioni

Tutti i valori sono espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata è quella dell'Europa centrale.

Per AOT40 s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40 parti per miliardo) e $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori di un'ora rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale.

Per essere validi, i dati annuali sull'inquinamento utilizzati per il confronto rispetto ai valori-obiettivo e agli obiettivi a lungo termine riportati nel seguito devono soddisfare i criteri di cui alla sezione II dell'allegato III.

II. Ozono: valori-obiettivo

	Parametro	Valore-obiettivo	Anno entro il quale conseguire per quanto possibile il valore-obiettivo ⁽¹⁾
1. Valore-obiettivo per la protezione della salute umana	Media massima di 8 ore nell'arco delle 24 ore fra le medie ottenute in base a moduli di 8 ore rilevati a decorrere da ogni ora	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 20 giorni per anno solare come media su 3 anni ⁽²⁾	2010
2. Valore-obiettivo per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora fra maggio e luglio	$17\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$ come media su 5 anni ⁽²⁾	2010

⁽¹⁾ Data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai valori-obiettivo. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni.

⁽²⁾ Se non è possibile calcolare la media di 3 o 5 anni poiché non si ha un insieme completo di dati relativi a più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza con i valori-obiettivo sono i seguenti:
 — per il valore-obiettivo per la protezione della salute umana: dati validi relativi ad 1 anno
 — per il valore-obiettivo per la protezione della vegetazione: dati validi relativi a 3 anni.

III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo termine da non superare
1. Valore-obiettivo per la protezione della salute umana	Media massima di 8 ore fra le medie ottenute nell'arco di un anno solare in base a moduli di 8 ore rilevati a decorrere da ogni ora	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. Valore-obiettivo per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base delle concentrazioni di 1h da maggio a luglio	$6\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$

ALLEGATO II

SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLERTA; ALTRI LIVELLI DI RIFERIMENTO PER L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
I. Soglie di informazione e di allerta per l'ozono

	Parametro	Soglia
Soglia di informazione	Media di 1 ora	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Soglia di allerta	Media di 1 ora	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

II. Informazioni minime da fornire alla popolazione qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di allerta

Le seguenti informazioni minime devono essere fornite alla popolazione su scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile:

1) Informazioni sugli episodi di inquinamento registrati:

- Località o area in cui si è verificato il superamento;
- Tipo di soglia superata (di informazione o di allerta);
- Giorno, ora e durata dell'episodio;
- Concentrazione media massima di 1 ora e di 8 ore.

2) Previsione per il pomeriggio/giorno seguente:

- Periodo di tempo e area geografica del previsto superamento della soglia di informazione o di allerta;
- Concentrazione o gamma di concentrazioni massime di 1 ora previste;
- Tendenza dell'inquinamento prevista (miglioramento, stabilizzazione, deterioramento);
- Causa dell'episodio e/o modifiche attese della situazione.

3) Settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:

- Quali sono i gruppi di popolazione a rischio;
- Descrizione dei sintomi riscontrabili;
- Precauzioni che i gruppi di popolazione colpiti devono prendere;
- Come ottenere ulteriori informazioni.

4) Azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento:

Indicazione delle principali fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.

III. Livelli di riferimento relativi al degrado dei materiali, ai danni alle foreste e ai danni visibili alle colture

Obiettivo	Livello di riferimento	Periodo per la media/accumulo	Tipo di stazione	Frequenza raccomandata
Danni visibili alle colture	AOT40 = 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$ e AOT40 = 1 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$	Periodo di 5 gg. consecutivi; valore massimo in base a moduli giornalieri	Stazione finalizzata alla protezione della vegetazione	Mensile, annuale
Degrado dei materiali	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di 1 anno	Qualsiasi	Annuale
Danni alle foreste	AOT40 = 20 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$	Aprile-settembre	Stazione finalizzata alla protezione della vegetazione	Annuale

ALLEGATO III

INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE E CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI E IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI

I. Informazioni da trasmettere alla Commissione

La seguente tabella stabilisce tipo e quantità delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

Obiettivo	Tipo di stazione	Livello di riferimento	Periodo di media/accumulo	Relazioni mensili da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazioni	Qualsiasi	180 µg/m ³	1h	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata dell'episodio in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ ; — valori massimi mensili di ozono di 1h	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata dell'episodio in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂
Soglia di allerta	Qualsiasi	240 µg/m ³	8h	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata dell'episodio in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata dell'episodio in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m ³	8 ore	per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, valore massimo di 8 ore	per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, valore massimo di 8 ore
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 ⁽¹⁾ = 6 000 µg/m ³ h	1h, accumulato da maggio a luglio	1 volta in settembre	Valore
Protezione a breve termine della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 ⁽¹⁾ = 400 µg/m ³ h E AOT40 ⁽¹⁾ = 1 000 µg/m ³ h	1h, accumulato in 5 giorni	—	Concentrazioni massima, 98 %, 50 % delle concentrazioni AOT40 giornaliere
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 ⁽¹⁾ = 20 000 µg/m ³ h	1h, accumulato da aprile a settembre	—	Valore
Beni materiali	Qualsiasi	40 µg/m ³	Anno	—	Valore

⁽¹⁾ Somma delle differenze fra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ e 80 µg/m³ utilizzando le concentrazioni rilevate ogni giorno fra le 8.00 e le 20.00, ora dell'Europa centrale.

Le relazioni annuali devono contenere anche i seguenti dati:

- per l'ozono e la somma di ozono e diossido di azoto (espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$), valore massimo, 99.9°, 98°, 50° percentile e numero di dati validi ottenuti da serie di 1 ora,
- valore massimo, 98° e 50° percentile ottenuti dalla serie di concentrazioni massime giornaliere di 8 ore,
- media annuale di diossido di azoto e monossido di azoto ⁽¹⁾ (NO_x).

Le informazioni specificate all'allegato II della decisione 97/101/CE ⁽²⁾ del Consiglio relativamente alle nuove stazioni devono essere trasmesse contestualmente ai primi dati, qualora non siano già state consegnate nel quadro di detta decisione del Consiglio.

I dati presentati nelle relazioni mensili sono considerati provvisori e devono essere aggiornati, se necessario, in occasione delle successive comunicazioni.

II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata alla decisione 97/101/CE del Consiglio.

Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:

Parametro	Proporzione prescritta di dati validi
Concentrazioni di 1h	75 % (ovvero 45 minuti)
Concentrazioni di 8 ore	75 % delle concentrazioni di 1h (ovvero 6 ore)
AOT 40	90 % delle concentrazioni di 1 ora nel periodo di tempo definito per il calcolo del valore AOT40
Media annuale	75 % delle concentrazioni di 1 ora nelle stagioni estive (da aprile a settembre) ed invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre) rispettivamente
Numero di episodi e concentrazioni massime per mese	90 % delle concentrazioni medie massime giornaliere di 8 ore (23 concentrazioni giornaliere disponibili al mese) 90 % delle concentrazioni di 1 ora tra le 8.00 e le 20.00, ora dell'Europa centrale
Numero di episodi e concentrazioni massime per anno	5 mesi estivi su 6 (da aprile a settembre)

⁽¹⁾ Somma di ossido di azoto e diossido di azoto aggiunti come parti per miliardo ed espresse come diossido di azoto in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

⁽²⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

ALLEGATO IV

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E UBICAZIONE DEI PRELIEVI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

Quanto segue si applica alle misurazioni fisse:

I. Ubicazione su macroscala

Tipo di stazione	Finalità della misurazione	Rappresentatività	Criteri di ubicazione su macroscala
Urbana	Protezione della salute umana: determinare l'esposizione all'ozono della popolazione delle zone urbane, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte	Alcuni km ²	Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante ecc.; Zona sufficientemente areata da garantire un'adeguata miscela delle sostanze da misurare; Per es. zone cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone aperte appartenenti a strutture scolastiche o a impianti ricreativi o sportivi.
Suburbana	Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati, dove si riscontrano tendenzialmente i massimi livelli di ozono	Alcune decine di km ²	Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni principali del vento, in condizioni favorevoli alla formazione di ozono; Aree in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati livelli di ozono; Ove appropriato, anche qualche stazione suburbana situata sopravento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono.
Rurale	Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale	Livelli subregionali (alcune centinaia di km ²)	Le stazioni possono essere situate in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, adibite a foreste o a colture; Aree rappresentative dell'ozono purché distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade; Aree aperte, ma non alla sommità di montagne.
Rurale di fondo	Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale	Livelli regionali/nazionali/continentali (da 1 000 a 10 000 km ²)	Stazioni situate in aree a bassa densità di popolazione, ad es. con ecosistemi naturali, adibite a foreste, a grande distanza da aree urbane ed industriali e distanti dalle emissioni locali; Evitare zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne; Sconsigliate le zone costiere caratterizzate da pronunciati cicli di vento diurni a carattere locale.

Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare i prelievi con le norme relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.

II. Ubicazione su microscala

Per quanto possibile si devono rispettare le seguenti istruzioni:

1. L'orifizio di ingresso della linea di prelievo deve essere libero (per un arco di almeno 270°) ed il flusso d'aria non deve essere ostruito in prossimità dell'analizzatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli pari a più del doppio della superficie con cui l'ostacolo protrude al di sopra dell'analizzatore.
2. Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m dal suolo. Sono ammesse posizioni più elevate in stazioni urbane particolari ed in zone boschive.
3. L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e ad almeno 10 m dalla strada più vicina, con distanza crescente in funzione dell'intensità di traffico.
4. L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di ingresso.

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

1. sostanze interferenti;
2. sicurezza;
3. accesso;
4. disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche;
5. visibilità del punto di prelievo rispetto all'ambiente esterno;
6. sicurezza della popolazione e degli addetti;
7. opportunità di effettuare nello stesso punto prelievi per altri inquinanti;
8. requisiti di pianificazione.

III. Documentazione e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, aggiornando la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati.

Ciò richiede un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di sorveglianza nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito.

ALLEGATO V

CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI PRELIEVO PER LA MISURAZIONE FISSA DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO E DEI RELATIVI PRECURSORI

I. Numero minimo dei punti di prelievo per misurazioni fisse in continuo atte a valutare la rispondenza a valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di allerta ed informazione laddove la misurazione in continuo è la sola fonte di informazione

Popolazione (× 1 000)	Agglomerato		Altre zone		
	urbano	suburbano	Suburbana	rurale	rurale di fondo
< 250				1	1 stazione/ 50 000 ⁽¹⁾ km ² come densità media di tutte le zone di un paese
< 500		1	1	1	
< 1 000		2	1	2	
< 1 500	1	2	1	3	
< 2 000	1	3	1	4	
< 2 750	2	3	1	5	
< 3 750	2	4	1	7	
> 3 750	2	1 stazione sup- plementare per 2 milioni di abitanti	1	1 stazione sup- plementare per 0,5 milioni di abitanti	

⁽¹⁾ 1 stazione per 25 000 km² per zone topograficamente complesse situate al di sotto del 55°N di latitudine.

II. Numero minimo dei punti di prelievo per le misurazioni fisse in zone ed agglomerati che conseguono gli obiettivi a lungo termine

Il numero di punti di prelievo per l'ozono, unito ad altri metodi di determinazione quali la modellazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di diossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate nelle aree suburbane degli agglomerati e nelle aree rurali circostanti gli agglomerati può essere ridotto ad un terzo del numero specificato alla sezione I. Se a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero tale di stazioni nelle zone limitrofe da garantire una corretta determinazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100 000 km².

ALLEGATO VI

MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO

Finalità

Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo degli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento.

Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

Sostanze

La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno l'ossido di azoto, il monossido di carbonio ed i composti organici volatili (VOC) del caso. Si raccomanda di eseguire la misurazione dei seguenti composti organici volatili:

Metano	1-butene	Isoprene	Etilbenzene
Etano	trans-2-butene	n-esano	m+p-xilene
Etilene	cis-2-butene	i-exene	o-xilene
Acetilene	1,3-butadiene	n-eptano	1,2,4-Trimet. Benzene.
Propano	n-pentano	n-ottano	1,2,3-Trimet. Benzene
Propilene	i-pentano	i-ottano	1,3,5-Trimet. Benzene
n-butano	1-pentene	Benzene	Formaldeide
i-butano	2-pentene	Toluene	Idrocarburi totali escluso il metano

Metodi di riferimento

Per gli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento specificato alla direttiva 85/203/CEE o strumenti normativi comunitari successivi.

Per il monossido di carbonio deve essere utilizzato il metodo da specificare in strumenti normativi futuri ai sensi della direttiva 96/62/CE, una volta che questi siano entrati in vigore.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il prelievo e la determinazione dei VOC. La Commissione effettua in tempi brevi un'analisi comparata dei metodi e studia la possibilità di definire un metodo di riferimento per il prelievo e la determinazione dei precursori, onde ottenere una maggiore comparabilità e precisione delle misure nell'ottica del riesame della presente direttiva previsto all'articolo 11.

Siti

Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane e suburbane, presso tutti i punti di monitoraggio istituiti ai sensi della direttiva 96/62/CE e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui sopra.

ALLEGATO VII

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

I. Obiettivi di qualità dei dati

Sono proposti i seguenti obiettivi in materia di qualità dei dati al fine di garantire la necessaria precisione dei metodi di determinazione:

	Per ozono, NO and NO ₂
Misurazioni in continuo	
Precisione delle singole misure	15 %
Lecture minime	90 % durante l'estate 75 % durante l'inverno
Misurazioni indicative	
Precisione delle singole misure	30 %
Lecture minime	90 %
Periodo minimo di osservazione	> 10 % nel periodo estivo
Modellazione	
Precisione	
Medie di 1h (diurne)	50 %
Massimo di 8h nell'arco delle 24 ore	50 %
Stima obiettiva	
Precisione	75 %

La precisione della misura risponde alla definizione data nella «Guida all'espressione dell'incertezza di misura» (ISO 1993), o nella norma ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results» (1994). Le percentuali indicate nella tabella si riferiscono a singole misure, di cui si ottiene la media per il periodo considerato dai valori limite e dagli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95 %. La precisione delle misurazioni in continuo deve essere interpretata come applicabile nella regione della concentrazione usata per la relativa soglia.

La precisione della stima in modellazione è oggettiva e definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato per il calcolo della soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.

Il periodo di osservazione è definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante. La lettura è definita come la percentuale del tempo di misura durante la quale lo strumento produce dati validi. Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

II. Risultati della determinazione della qualità dell'aria

È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui, per determinare il livello degli inquinanti, sono usati anche metodi complementari alle misurazioni:

- Descrizione delle attività di determinazione svolte;
- Metodi specifici utilizzati e loro descrizione;
- Fonti di dati e informazioni;
- Descrizione dei risultati, loro precisione e in particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato le cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori limite;
- Per gli obiettivi a lungo termine o i valori limite volti alla protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni superiori alla soglia.

Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato.

III. Normalizzazione

Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui alla direttiva 85/203/CEE o in strumenti normativi comunitari successivi.

ALLEGATO VIII

METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E LA TARATURA DEGLI ANALIZZATORI

I. Metodo di riferimento per l'analisi dell'ozono e la taratura degli analizzatori

— Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964)

— Metodo di taratura: Reference UV photometer (ISO FDIS 13964, VDI 2468, Bl. 6)

Questo metodo è attualmente in fase di normalizzazione presso il CEN ⁽¹⁾. Una volta che questi abbia pubblicato la relativa norma, il metodo e le tecniche ivi descritte costituiranno il metodo di riferimento e di taratura da utilizzare ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri sono liberi di utilizzare qualsiasi altro metodo di analisi dell'ozono, purché siano in grado di dimostrare che produce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

II. Tecniche di riferimento per la modellazione dell'ozono

Attualmente non è possibile specificare tecniche di riferimento per la modellazione. Le modifiche per adeguare questa sezione al progresso scientifico e tecnico saranno adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE.

⁽¹⁾ Comitato europeo di normalizzazione.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nel quadro di una strategia di preadesione per Cipro e Malta

(2000/C 56 E/12)

COM(1999) 535 def. — 1999/0199(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) i Consigli affari generali di marzo e aprile 1995 hanno deciso che i negoziati di adesione con Cipro e Malta sarebbero cominciati sei mesi dopo la fine della Conferenza intergovernativa;

(2) il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha deciso una strategia di preadesione particolare per Cipro e ha ritenuto che l'adesione di Cipro deve favorire entrambe le comunità e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione;

(3) dopo il Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, che ha accolto con soddisfazione la decisione di Malta di riattivare la propria candidatura all'adesione all'Unione europea, nel febbraio 1999 la Commissione ha presentato un aggiornamento del suo parere del 1993;

(4) il Consiglio affari generali del marzo 1999 ha invitato la Commissione a esprimere al più presto degli opportuni suggerimenti relativi ad una strategia di preadesione specifica per Malta;

(5) è necessario istituire per Cipro e Malta lo strumento dei partenariati per l'adesione secondo le modalità definite dal regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio del 16.3.1998 ⁽¹⁾ per gli Stati candidati dell'Europa centrale e orientale, al fine di concentrare l'assistenza della Comunità europea sulle priorità e gli obiettivi in vista dell'adesione;

(6) le disposizioni del presente regolamento si basano sui criteri politici definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, segnatamente sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche dell'Unione europea e degli Stati membri;

(7) i protocolli finanziari conclusi con Cipro e Malta scadono il 31 dicembre 1999;

(8) per quanto riguarda le azioni d'interesse regionale, Cipro e Malta possono beneficiare dei finanziamenti sulla linea di bilancio MEDA;

(9) l'attuazione del presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità; il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, altri poteri d'azione di quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La strategia di preadesione dell'Unione europea a favore di Cipro e Malta si basa in particolare su:

— la conclusione di partenariati di adesione con Cipro e Malta,

— il sostegno alle azioni prioritarie per la preparazione all'adesione definite nel quadro dei suddetti partenariati con ciascuno Stato, sulla base dell'analisi della situazione economica di ciascuno Stato, tenuto conto dei criteri politici ed economici e della capacità di rispettare tutti gli obblighi di uno Stato membro dell'Unione europea, come essi sono stati definiti dal Consiglio europeo,

— la partecipazione ad alcuni programmi e ad alcune agenzie comunitarie;

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata sui principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti in ciascun partenariato per l'adesione, quali saranno presentati agli Stati candidati, nonché sulle successive significative modifiche di cui saranno oggetto.

Articolo 2

Possono beneficiare dei progetti e delle azioni di cooperazione non solo gli Stati e le regioni ciprioti e maltesi, ma anche gli enti locali, gli organismi regionali, gli enti pubblici, le comunità locali o tradizionali, le associazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le organizzazioni delle parti sociali e le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

⁽¹⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

Articolo 3

I progetti di cooperazione che prendono la forma di aiuti non rimborsabili potranno essere oggetto, indicativamente, di un finanziamento nei seguenti ambiti:

- assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, nonché revisioni dei conti e missioni di valutazione e di controllo nel quadro degli obiettivi citati nell'articolo 1.
- nel caso di Cipro, qualsiasi azione mirante a riavvicinare le due comunità.

Articolo 4

1. Il finanziamento comunitario può coprire in particolare le spese di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili e delle spese correnti (che comprendono le spese di amministrazione, di manutenzione e le spese operative), tenendo conto che i progetti devono prevedere la copertura dei costi ricorrenti da parte dei beneficiari.

2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario da parte dei partner di cui all'articolo 2. Tale contributo verrà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner in questione e in funzione della natura di ogni azione. In alcuni casi specifici e qualora il partner sia una organizzazione non governativa o una organizzazione a base comunitaria, il contributo potrà essere fornito in natura.

3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

4. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa necessaria a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori coinvolti.

Articolo 5

Se una condizione essenziale al proseguimento della concessione di aiuti di preadesione a favore di Cipro e Malta viene meno, in particolare nel caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché del diritto internazionale e/o se i progressi verso la realizzazione dei criteri di Copenaghen risultano insufficienti, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate relative a qualsiasi forma di aiuto di preadesione concessa a Cipro o a Malta.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

2. L'aiuto di preadesione copre le spese relative all'identificazione, alla realizzazione, alla gestione, al controllo e alla valutazione degli interventi.

3. La valutazione ex ante dei progetti e dei programmi tiene conto dei seguenti fattori:

- l'efficacia e la vitalità economica dei progetti e dei programmi,
- il contesto,
- lo sviluppo istituzionale necessario per raggiungere gli obiettivi dei progetti e dei programmi,
- l'esperienza acquisita in progetti e programmi dello stesso tipo,
- gli aspetti culturali e sociali e gli aspetti relativi alla parità tra i sessi.

4. La Commissione può decidere, sulla base di analisi caso per caso, sulla capacità di gestione dei programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture relative alle finanze pubbliche, di derogare alla esigenza relativa alla procedura di approvazione ex ante di cui al paragrafo 3, affidando a organismi di attuazione dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. Tale deroga è subordinata:

- alla conformità ai criteri minimi di valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte degli organismi di attuazione dei paesi candidati nonché delle condizioni minime applicabili a tali organismi, di cui all'allegato del presente regolamento;
- alla conformità alle condizioni specifiche riguardanti in particolare l'indizione della gara d'appalto, l'analisi e la valutazione delle offerte, l'assegnazione degli appalti e il rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, che sono adottate assieme alle condizioni di finanziamento fissate con ciascuno dei paesi beneficiari.

5. Le decisioni riguardanti i progetti e i programmi il cui finanziamento, ai sensi del presente regolamento, superi il valore di 2 milioni di EUR per progetto o programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di EUR. Tale informazione viene trasmessa almeno una settimana prima della decisione.

6. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superi previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

7. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei Conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

8. Se i progetti e i programmi si traducono in convenzioni di finanziamento tra la Comunità, da una parte, e Cipro o Malta dall'altra, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

9. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e di Cipro e Malta.

10. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri o di Cipro o di Malta.

Articolo 7

Viene istituito un comitato di gestione (in appresso denominato il comitato).

Nel caso si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applica la procedura di gestione dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali relativi alle azioni da condurre nell'anno successivo illustrati dal rappresentante della Commissione.

Articolo 9

La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e per fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione saranno trasmesse agli Stati membri che ne fanno richiesta nonché al Parlamento europeo.

Articolo 10

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità da detto regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente documento sostituisce i protocolli finanziari per Cipro e Malta a partire dal 2000, per un periodo di cinque anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

CRITERI E CONDIZIONI MINIMI APPLICABILI ALLA GESTIONE DECENTRATA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI ATTUAZIONE DEI PAESI CANDIDATI (ARTICOLO 6)**1. Criteri minimi di valutazione della capacità di gestire gli aiuti da parte degli organismi di attuazione dei paesi candidati**

I criteri seguenti vengono applicati dalla Commissione qualora sia necessario individuare gli organismi di attuazione dei paesi candidati che siano in grado di gestire gli aiuti accordati nel quadro di una gestione decentrata:

- i) essi devono disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;
- ii) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;
- iii) Ai compiti previsti sarà assegnato personale disponibile in numero adeguato. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per potere realizzare i programmi comunitari.

2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata agli organismi di attuazione dei paesi candidati

Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata che preveda un controllo ex post della Commissione ad un organismo di attuazione di un paese candidato qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) l'organismo in oggetto deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendiconti contabili e finanziari efficaci e conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;
- ii) una revisione finanziaria e operativa recente che dimostri che l'aiuto umanitario e le azioni nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;
- iii) l'organismo di attuazione è soggetto a un controllo finanziario nazionale affidabile;
- iv) le regole relative alle gare d'appalto sono approvate dalla Commissione, la quale riconosce in questo modo la loro conformità al titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- v) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

Questo approccio non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei Conti di esercitare un controllo sulle spese.

Proposta di regolamento del Consiglio (CE) riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda

(2000/C 56 E/13)

COM(1999) 549 def. — 1999/0221(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I programmi del Fondo internazionale per l'Irlanda (in prosieguo denominato «il Fondo») favoriscono la cooperazione fra le due collettività e da entrambe le parti della frontiera, promuovendo così il dialogo e la riconciliazione fra nazionalisti e unionisti.
- (2) Il Fondo costituisce un esempio di riuscita collaborazione anglo-irlandese nel promuovere la riconciliazione fra le due collettività e il loro progresso economico e sociale.
- (3) Dal 1989 al 1995 sono stati stanziati 15 milioni di ECU del bilancio comunitario a favore di progetti del Fondo aventi un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate.
- (4) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2687/94 relativo ai contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda per gli esercizi 1995, 1996 e 1997.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda, l'importo fissato nell'ambito della procedura di bilancio per ciascuno degli esercizi 1995, 1996 e 1997 è stato di 20 milioni di ECU.
- (6) A norma del regolamento (CE) n. 2614/97 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda, l'importo fissato nell'ambito della procedura di bilancio per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999 è stato di 17 milioni di ECU.
- (7) Le relazioni di valutazione elaborate ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2614/97 hanno confermato che il contributo della Comunità è stato utilizzato conformemente agli obiettivi del Fondo e ai criteri fissati negli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento.
- (8) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2614/97 cessa di produrre effetti il 31 dicembre 1999.
- (9) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord richiede che il sostegno comunitario possa continuare oltre tale data.
- (10) Nella riunione del 24 e il 25 marzo 1999 a Berlino, il Consiglio europeo ha deciso che il contributo al Fondo debba essere mantenuto per altri tre anni (2000-2002).
- (11) Nel corso della suddetta riunione, il Consiglio europeo ha deciso che il programma PEACE riguardante l'Irlanda del Nord e le «Border Counties» dell'Irlanda sia prorogato per altri cinque anni (2000-2004) e dotato di un importo di 500 milioni di euro.
- (12) Il contributo della Comunità deve essere utilizzato dal Fondo in base all'accordo in forza del quale è stato costituito e prioritariamente per progetti coerenti con le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2000-2004.
- (13) Tale sostegno deve rivestire la forma di contributi finanziari per un periodo di altri tre anni.
- (14) È indispensabile assicurare un coordinamento efficace tra le attività del Fondo e quelle finanziate dalle politiche strutturali comunitarie.
- (15) Il sostegno al Fondo può essere efficace soltanto quando intervenga a complemento e non in sostituzione delle altre spese pubbliche e private.
- (16) Entro il 1° aprile 2001, verrà elaborata una relazione di valutazione che esamini i risultati del Fondo e la necessità di ulteriori contributi.
- (17) L'importo giudicato necessario per il contributo della Comunità al Fondo è di 15 milioni di euro, in valore corrente, per ciascuno degli esercizi 2000, 2001 e 2002.
- (18) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
- (19) I soli poteri d'azione previsti dal trattato per l'adozione del presente regolamento sono quelli previsti dall'articolo 308.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascuno degli esercizi 2000, 2001 e 2002 è erogato un contributo annuo al Fondo internazionale per l'Irlanda, in appresso denominato «il Fondo». L'importo del suddetto contributo è stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

Il Fondo utilizza il contributo prioritariamente a favore di progetti transfrontalieri o riguardanti ambedue le collettività, in particolare quelli coerenti con gli obiettivi del programma PEACE e degli altri programmi dei fondi strutturali.

I contributi sono utilizzati in modo da avere un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate e non dovrebbero quindi sostituirsi ad altre spese pubbliche o private.

La Commissione è rappresentata da un osservatore nelle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

Articolo 3

La Commissione assicura il coordinamento tra gli interventi a carico del Fondo e quelli che sono finanziati dalle politiche strutturali comunitarie. Essa informa i comitati di sorveglianza competenti delle attività del Fondo.

Articolo 4

La Commissione determina, unitamente al consiglio d'amministrazione del Fondo, modalità adeguate di pubblicità e d'informazione per far conoscere la partecipazione comunitaria ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 5

La Commissione amministra i contributi.

Entro il 1° aprile 2001, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione che valuta se sia necessario continuare ad erogare i contributi oltre il 2002. La relazione comprende tra l'altro:

- un bilancio delle attività del Fondo;
- l'elenco dei progetti che hanno beneficiato di un contributo;
- una valutazione della natura e dell'incidenza degli interventi, con particolare riferimento agli obiettivi del Fondo e ai criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 ed all'articolo 3;
- un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei controlli effettuati dal rappresentante della Commissione o dai suoi delegati, in particolare per quanto riguarda il coordinamento tra le attività del Fondo e quelle che sono attuate nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.

Articolo 6

Il contributo annuo viene erogato in due rate, secondo le modalità seguenti:

- un acconto dell'80 % è versato dopo che il presidente del consiglio d'amministrazione del Fondo avrà firmato l'impegno tipo richiesto dalla Commissione ai beneficiari dei contributi da essa erogati e si sarà impegnato ad utilizzare il contributo a norma dell'articolo 2, e dopo che la Commissione avrà ricevuto dal beneficiario e avrà approvato la relazione annuale di attività e i conti annuali verificati relativi all'esercizio precedente;
- il saldo del 20 % sarà versato dopo che la Commissione avrà ricevuto dal beneficiario e avrà approvato la relazione annuale di attività e i conti annuali verificati relativi all'esercizio per il quale è stato versato il contributo comunitario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio — Anno europeo delle lingue 2001

(2000/C 56 E/14)

COM(1999) 485 def. — 1999/0208(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 ottobre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

- (1) considerando che nel preambolo al trattato che istituisce la Comunità europea si afferma che gli Stati membri sono: «Determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante»;
- (2) considerando che all'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione europea «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», e che la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica;
- (3) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»⁽¹⁾ ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;
- (4) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la

società conoscitiva»⁽²⁾ la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽³⁾ essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;

- (5) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989⁽⁴⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995⁽⁵⁾, e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998⁽⁶⁾, e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates⁽⁷⁾;
- (6) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione 94/819/CE⁽⁸⁾ del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999⁽⁹⁾;

⁽²⁾ Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1996.

⁽³⁾ Libro verde della Commissione «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 16.8.1989.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽⁶⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽⁹⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

⁽¹⁾ GU L 256 del 26.10.1995.

- (7) considerando che con decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;
- (8) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è] . . . un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;
- (9) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppiioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- (10) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (11) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ⁽²⁾;
- (12) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue

1. L'anno 2001 è proclamato «Anno europeo delle lingue».

⁽¹⁾ Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

⁽³⁾ GU C 148 del 28.5.1999.

2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono legalmente negli Stati membri, facendo in particolare opera di sensibilizzazione agli effetti che le competenze linguistiche possono avere sulla qualità della vita e sulla competitività economica. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivi

Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare maggiormente alla ricchezza della diversità linguistica nell'Unione europea;
- portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi delle competenze multilinguistiche, quale fulcro dell'evoluzione personale e della comprensione interculturale, e quale mezzo per godere appieno dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, oltre che per promuovere il potenziale economico dei singoli, delle imprese e della società nel suo insieme;
- incoraggiare l'apprendimento, lungo tutto l'arco della vita attiva, delle lingue e delle competenze affini da parte di tutti coloro che risiedono legalmente negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età ed estrazione sociale o dalle precedenti esperienze e realizzazioni nell'ambito dell'istruzione;
- raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi e strumenti di ausilio a tali attività o che possono facilitare la comunicazione fra i parlanti di lingue diverse.

Articolo 3

Contenuti delle azioni

Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere, in particolare:

- l'utilizzo di un logo e di slogan comuni,
- una campagna informativa su scala comunitaria,
- l'organizzazione d'incontri e manifestazioni a livello comunitario, transnazionale, nazionale, regionale e locale,
- l'organizzazione di concorsi e premi a livello comunitario, transnazionale, nazionale e regionale,
- un sostegno finanziario per le iniziative che promuovono il raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale.

Le caratteristiche delle azioni sono precisate nell'allegato.

Articolo 4

Attuazione

1. L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione.
2. Ogni Stato membro designa un organo appropriato, incaricandolo di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le azioni realizzate a livello comunitario, secondo la descrizione del punto A dell'allegato, possono essere interamente finanziate con il bilancio comunitario.
2. Le azioni realizzate a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, secondo la descrizione del punto B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.

Articolo 7

Domanda di finanziamento e procedura di selezione

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione

assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri e tra i diversi campi di attività interessati.

Articolo 8

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:

- la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione,
- la complementarità tra l'Anno europeo e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 9

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente azione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è fissata a 8 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, essa stabilisce le modalità più opportune per la cooperazione con il Consiglio d'Europa.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

La Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2002, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

ALLEGATO

1. Natura delle azioni di cui all'articolo 3**A. Azioni suscettibili di essere finanziate integralmente dal bilancio comunitario**

1. Incontri e manifestazioni:

- a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;
- b) organizzazione di manifestazioni, tra cui quelle di apertura e di chiusura dell'Anno europeo, di sensibilizzazione alla diversità linguistica;
- c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo.

2. Campagne promozionali e d'informazione comprendenti:

- a) la creazione di logo e slogan per l'Anno europeo, da utilizzarsi in tutte le attività connesse al tema dell'Anno;
- b) una campagna d'informazione su scala comunitaria;
- c) l'elaborazione di strumenti e ausili, da utilizzarsi in tutta la Comunità, per informare il pubblico sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;
- d) l'organizzazione di concorsi a livello europeo intesi a valorizzare realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo.

3. Altre azioni:

Sondaggi e studi a livello comunitario, volti a definire meglio:

- la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue, al loro utilizzo, al loro insegnamento e apprendimento,
- le aspettative delle diverse categorie di destinatari in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo,
- il modo in cui la Comunità può soddisfare tali aspettative, nel corso dell'Anno europeo e successivamente, in particolare nel quadro dei suoi programmi relativi all'istruzione e alla formazione,
- studi di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo.

B. Azioni suscettibili di essere cofinanziate dal bilancio comunitario

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo, secondo le circostanze e la natura delle azioni proposte, che possono riguardare in particolare:

1. manifestazioni relative agli obiettivi dell'Anno europeo;
2. azioni informative e di diffusione di esempi di buone prassi, diverse da quelle descritte alla parte 1 A del presente allegato;
3. organizzazione di premi e concorsi;
4. sondaggi e studi, diversi da quelli di cui al precedente punto 1 A;
5. altre azioni per incentivare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, purché si tratti di azioni che non possono essere finanziate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitari.

C. Azioni senza implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario

La Comunità fornisce sostegno morale, anche autorizzando l'uso del logo e di altri materiali relativi all'Anno europeo, ad iniziative intraprese da enti pubblici o privati che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno in corso di svolgimento nell'anno 2000 e che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

2. Assistenza tecnica

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2000/C 56 E/15)

COM(1999) 598 def. — 1999/0240(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- | | |
|--|--|
| <p>(1) la Commissione ha sentito il comitato economico e finanziario prima di presentare la proposta;</p> <p>(2) il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la Risoluzione 1244 con l'intento di promuovere, nell'attesa di una composizione definitiva, un'autonomia sostanziale nel Kosovo e l'istituzione di un governo autonomo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia;</p> <p>(3) la comunità internazionale ha istituito, sulla base di tale Risoluzione, una forza di sicurezza internazionale (Kfor) e un'amministrazione civile provvisoria del Kosovo (UNMIK), facente capo alle Nazioni Unite;</p> <p>(4) obiettivo dell'UNMIK è istituire delle strutture amministrative che consentano al popolo kosovaro di esercitare un'autonomia sostanziale. A tal fine, sono conferiti all'UNMIK tutti i poteri legislativi ed esecutivi, compresa l'amministrazione della giustizia;</p> <p>(5) l'UNMIK sta provvedendo a coinvolgere nelle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo;</p> <p>(6) l'UNMIK comprende quattro settori o «pilastri» e l'Unione europea ha assunto la guida⁽¹⁾ del quarto pilastro, quello responsabile della ricostruzione economica;</p> <p>(7) l'UNMIK e il quarto pilastro in particolare hanno fatto notevoli progressi nella costruzione di un quadro economico di base e continuano ad adoperarsi in tal senso;</p> | <p>(8) l'UNMIK sta istituendo un'Agenzia centrale per il fisco che elaborerà procedure trasparenti e affidabili per la gestione del bilancio del Kosovo;</p> <p>(9) le attuali circostanze sfavorevoli e i dati elaborati dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI) sono tali da rendere indispensabile per il Kosovo il ricorso a un sostegno esterno per poter sviluppare un'economia di mercato solida e un'amministrazione civile. Tale aiuto esterno eccezionale dovrà essere, sino a fine 2000, dell'ordine di 115 milioni di EUR.</p> <p>(10) l'UNMIK ha chiesto formalmente un sostegno finanziario eccezionale;</p> <p>(11) il Kosovo non è in grado di contrarre debiti né all'interno né all'estero e, non essendo ammissibile alle istituzioni finanziarie internazionali, non può beneficiare dei tradizionali programmi di aiuto;</p> <p>(12) il Kosovo ha un'economia assai limitata e il suo PIL pro capite è fra i più bassi d'Europa;</p> <p>(13) la concessione di un'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di contributi a fondo perduto all'UNMIK, che la utilizzi a beneficio del popolo kosovaro, costituisce una misura adeguata ad allentare la morsa finanziaria in cui è presa la provincia;</p> <p>(14) fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio, la presente assistenza finanziaria rientra nella dotazione stanziata per il Kosovo nel 2000 e in quanto tale è subordinata alle disponibilità del bilancio generale dell'Unione;</p> <p>(15) è opportuno che tale assistenza eccezionale sia gestita dalla Commissione;</p> |
|--|--|

⁽¹⁾ International civil presence in Kosovo: relazione del Segretario generale a norma della Risoluzione 1244, paragrafo 10, del Consiglio di sicurezza dell'ONU (S/1999/672), 12 giugno 1999, II. 5.

(16) il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di contributi a fondo perduto di 35 milioni di EUR, allo scopo di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, incoraggiare lo sviluppo di un'attività amministrativa di base e sostenere l'istituzione di un solido quadro macroeconomico.

2. La Commissione gestisce tale assistenza in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario e in conformità degli accordi o delle intese tra l'FMI e l'UNMIK o altra autorità del Kosovo riconosciuta a livello internazionale.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con l'UNMIK, previa consultazione del comitato economico e finanziario, le condizioni economiche cui è subordinata l'assistenza. Queste condizioni devono rispettare gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione, sentito il comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, verifica periodicamente che le politiche economiche del Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni economiche dell'assistenza.

Articolo 3

1. Il contributo sarà messo a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote distinte, sempreché siano soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La seconda quota sarà sbloccata solo due mesi dopo il versamento della prima.

2. Il contributo sarà trasferito all'UNMIK tramite l'Agenzia centrale per il fisco e destinato esclusivamente a provvedere alle necessità di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2000 e acclude alla relazione una valutazione sullo stato di attuazione della presente decisione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano

(2000/C 56 E/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 557 def. — 1999/0233(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 novembre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica comunitaria dell'ambiente e dispone gli obiettivi e i principi cui essa deve ispirarsi;
- (2) adottando la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Comunità ha ribadito il proprio consenso sull'impostazione e sulla strategia generale adottate dalla Commissione nel suo programma «Verso uno sviluppo sostenibile» ⁽²⁾;
- (3) vari impegni internazionali della Comunità, segnatamente nel campo della lotta contro i cambiamenti del clima, possono essere attuati solo di concerto con le autorità locali;
- (4) nella comunicazione «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» del 28 ottobre 1998 ⁽³⁾ la Commissione si è impegnata a continuare ad aiutare le iniziative di messa in rete delle collettività locali e ad elaborare gli atti giuridici necessari per finanziare attività di tale tipo su base pluriennale;
- (5) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni ⁽⁴⁾ relative al consolidamento della politica urbana ed ambientale dell'Unione;
- (6) il Comitato delle regioni ha adottato un parere sulla cooperazione transfrontaliera e transnazionale fra le collettività locali ⁽⁵⁾ e un parere sulla comunicazione della Commissione «La problematica urbana: Orientamenti per un dibattito europeo» ⁽⁶⁾;
- (7) il Quinto programma d'azione riconosce che tutti gli interessati, tra cui la Commissione e le autorità locali, dovrebbero avviare, in partenariato, azioni concertate per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e dividerne le responsabilità;
- (8) l'Agenda 21 ha formato oggetto del Protocollo firmato in occasione del vertice della Terra di Rio del 1992 e prevede, al capitolo 28, che la maggior parte delle collettività locali di tutti i paesi dovrà istituire un meccanismo di consultazione della popolazione e pervenire ad un accordo, a livello della collettività, su un programma di Azione 21;
- (9) gli obiettivi connessi allo sviluppo sostenibile urbano, all'applicazione dell'Agenda 21 e della legislazione comunitaria esigono la definizione, l'elaborazione e lo scambio di buone pratiche tra le autorità locali, nonché la sensibilizzazione di tali autorità;
- (10) è opportuno consolidare la capacità delle reti di autorità locali a livello europeo, sviluppare e scambiare buone pratiche nei settori dello sviluppo urbano sostenibile e dell'Agenda 21 a livello locale e garantire il coordinamento di tali attività per ritrasmettere alla Commissione le informazioni e i pareri delle autorità locali sulle prospettive nuove e emergenti nei settori relativi allo sviluppo sostenibile;
- (11) conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi perseguiti, cioè lo scambio su scala europea di buone pratiche e la sensibilizzazione delle autorità locali tramite reti europee, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e sono meglio perseguibili a livello comunitario. La presente decisione si limita al minimo richiesto al fine di perseguire tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo;

⁽¹⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽³⁾ COM(1998) 605 def.

⁽⁴⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 34 e pag. 36 [A4-0177/98 (relazione dell'on. Pollack) e A4-0172/98 (relazione dell'on. Napolitano)]; e GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 44 [A4-0247/99 (relazione dell'on. Orlando)].

⁽⁵⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 21 [Cdr 145/98 (relazione del sig. Niederbremer)].

⁽⁶⁾ GU C 251 del 10.8.1998, pag. 11 [Cdr 316/97 def. (relazione del sig. Peper)].

(12) devono essere definiti i settori prioritari di attività ai quali il quadro di cooperazione comunitaria potrebbe fornire sostegno;

(13) è necessario definire metodi efficaci di controllo e di valutazione, nonché garantire l'adeguata informazione dei potenziali utenti e del pubblico;

(14) è opportuno valutare l'esecuzione del quadro di cooperazione in funzione delle esperienze acquisite nei primi anni di attuazione e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio,

DECIDONO:

Articolo 1

Per agevolare l'attuazione, a livello locale, della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente è istituito un quadro comunitario di cooperazione, inteso a incoraggiare la concezione, lo scambio e l'applicazione di buone pratiche nei settori dello sviluppo urbano sostenibile e dell'Agenda 21 a livello locale. I principali partecipanti sono la Commissione e le reti di città organizzate a livello europeo.

Articolo 2

1. I tipi di attività che possono fruire di un contributo finanziario comunitario sono: l'informazione, la sensibilizzazione, il coordinamento, la cooperazione, la concezione, il trasferimento di buone pratiche e ogni altra attività che risponda all'obiettivo definito nell'articolo 1. La ripartizione indicativa del contributo fra tali tipi di attività è stabilita nell'allegato.

2. La Commissione può versare un contributo a qualsiasi rete di città, organizzata a livello europeo, che intenda sviluppare, a livello europeo, tali attività, nel rispetto dei principi basilari del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente e previo accordo della Commissione sul programma di lavoro proposto.

Per le misure di accompagnamento necessarie all'analisi e al monitoraggio delle attività, precisate nell'allegato, la qualità del beneficiario potenziale del quadro di cooperazione può essere estesa ad altri intervenienti.

3. Il finanziamento comunitario concerne attività che devono svolgersi nel corso dell'anno in cui il contributo è erogato, o nei due anni successivi.

Articolo 3

1. La Commissione determina le attività da realizzare prioritariamente nei settori definiti all'articolo 1.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione che illustra le attività prioritarie da finanziare e precisa le modalità relative alla selezione e alla concessione dei finanziamenti, nonché le procedure di candidatura e di approvazione.

Articolo 4

La Commissione garantisce la coerenza, la complementarità e la sinergia fra le attività e i progetti comunitari di attuazione del presente quadro di cooperazione e gli altri programmi e iniziative della Comunità, e in particolare l'iniziativa URBAN. I progetti che corrispondono alle direttrici dello strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) non possono ottenere un contributo finanziario nel presente quadro di cooperazione.

Articolo 5

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio, entro i limiti delle prospettive finanziarie. L'importo dei finanziamenti per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2001-2004 è fissato a 12,4 milioni di EUR.

2. Un contributo pari o superiore a 350 000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa ai due anni precedenti è stata certificata da un revisore dei conti riconosciuto; la contabilità relativa al periodo durante il quale è utilizzato il contributo deve essere parimenti certificata da un revisore dei conti riconosciuto.

Un contributo finanziario inferiore a 350 000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa ai due anni precedenti è disponibile in forma riconosciuta dalla Commissione e continua ad essere presentata nella medesima forma per il periodo durante il quale è utilizzato il contributo.

Articolo 6

1. Le attività prioritarie sono selezionate in funzione di criteri generali quali:

- a) valido rapporto costi-benefici;
- b) effetto moltiplicatore duraturo a livello europeo;
- c) cooperazione efficace ed equilibrata fra i vari partecipanti quanto alla programmazione e alla realizzazione delle attività nonché alla partecipazione finanziaria;
- d) contributo ad un'impostazione multinazionale, e segnatamente alla cooperazione oltre frontiera all'interno della Comunità, e, se del caso, oltre le frontiere della Comunità, con i paesi vicini;
- e) contributo ad un'impostazione plurisettoriale;
- f) grado di associazione di tutti i partecipanti, compresi i rappresentanti della società civile.

2. La Commissione precisa i criteri complementari applicabili alla selezione delle attività da finanziare.

3. Previa valutazione delle proposte, la Commissione seleziona le attività alle quali concede un finanziamento. Stipula quindi con i beneficiari responsabili dell'esecuzione un contratto che disciplina i diritti e i doveri delle parti.

Articolo 7

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, che saranno conclusi con tali paesi. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse modalità applicabili ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle procedure da convenire con tali paesi.

Articolo 8

1. Per garantire il successo delle attività svolte dai beneficiari del contributo comunitario la Commissione prende tutte le disposizioni utili al fine di:

- a) verificare che le attività proposte dalla Commissione siano state correttamente effettuate;
- b) prevenire e combattere le irregolarità;
- c) recuperare, se del caso, le somme indebitamente percepite.

2. Fatto salvo il controllo finanziario esercitato dalla Corte dei conti, conformemente all'articolo 248 del trattato, o le verifiche effettuate conformemente all'articolo 279, lettera c), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione sono autorizzati a controllare in loco, anche mediante sondaggi, le attività finanziate nel contesto del presente quadro di cooperazione.

Prima di procedere a controllo in loco la Commissione ne informa il beneficiario, salvo qualora sussistano valide ragioni di sospettare frodi o abusi nell'utilizzazione della sovvenzione.

3. Il beneficiario del contributo tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute in relazione a una determinata attività, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo versamento concernente tale attività.

Articolo 9

1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare il contributo finanziario concesso per un'attività, se rileva irregolarità o apprende che, senza sua autorizzazione, tale attività ha subito una modifica notevole, incompatibile con gli obiettivi o le modalità di esecuzione decisi di comune accordo.

2. In caso di inosservanza delle date previste o se lo stato di avanzamento di un'attività motiva solo parzialmente l'uso degli stanziamenti erogati, la Commissione chiede al beneficiario di giustificarsi entro un termine determinato. In caso di risposta insoddisfacente la Commissione ha facoltà di annullare il saldo del contributo ed esigere il tempestivo rimborso delle somme già versate.

3. Il beneficiario è tenuto a presentare alla Commissione una relazione per ciascuna delle attività entro tre mesi dalla realizzazione. La Commissione determina la forma e il contenuto di tale relazione. Se questa non è presentata entro i termini previsti, il beneficiario non può fruire di ulteriori finanziamenti nel quadro della presente decisione.

4. Gli eventuali importi indebitamente riscossi devono essere rimborsati alla Commissione. Le somme non rimborsate in tempo utile potranno essere maggiorate di interessi di mora. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

L'elenco dei beneficiari delle attività finanziate nel contesto del presente quadro, corredato dell'indicazione dell'importo delle sovvenzioni, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

La Commissione valuta l'attuazione del presente quadro di cooperazione e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2003.

Articolo 12

La presente decisione è applicabile dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

ALLEGATO

<i>Tipo di attività ammissibile a un contributo comunitario</i>	<i>Attribuzione indicativa dei fondi 100%</i>
A. Informazione sullo sviluppo sostenibile in ambiente urbano e l'Agenda 21 a livello locale	40 %
— sviluppare strumenti di formazione, informazione, documentazione e sensibilizzazione, destinati a rappresentanti delle professioni, a gruppi bersaglio, a responsabili politici locali, al pubblico;	
— sostenere, trasferire, divulgare le buone pratiche e i risultati di progetti di dimostrazione.	
B. Cooperazione fra i partecipanti interessati allo sviluppo sostenibile e all'agenda 21 a livello europeo	40 %
— promuovere la cooperazione fra le parti identificate dal Quinto programma di azione per l'ambiente;	
— agevolare il dialogo, il coordinamento e lo scambio d'informazioni fra le reti di autorità locali organizzate a livello europeo e le istituzioni comunitarie;	
— nel rispetto del principio di sussidiarietà, completare le azioni attuate nel quadro dei programmi nazionali a favore delle autorità locali (esempio: contratti di città);	
— favorire la costituzione di un partenariato che includa partecipanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale.	
C. Misure di accompagnamento necessarie per l'analisi e il monitoraggio delle attività nel campo dello sviluppo sostenibile e dell' agenda 21 a livello locale	20 %
— relazioni sul livello, l'entità e la natura dei problemi urbani che potrebbero essere trattati a livello comunitario;	
— bilanci analitici sull'inclusione, a livello locale, della dimensione «sviluppo sostenibile» in altri settori disciplinati dalle politiche comunitarie.	
